SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 ottobre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 10 gennaio 2024, n. **154**.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento». (24G00170) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2024.

Assegnazione di una quota del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (FEI) che si manifestano nel corso della gestione, al Ministero della difesa per far fronte al «Tour mondiale Amerigo Vespucci 2023-2025». (24A05434) . . . . *Pag.* 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 23 settembre 2024.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Agolis Consulting S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (24A05435). . . . . *Pag.* 20

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 22 dicembre 2023.

Istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento. (24A05416) . . . . *Pag.* 21

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 15 maggio 2024 e scadenza 15 luglio 2031, nona e decima *tranche*. (24A05463) . . . . *Pag.* 25

DECRETO 11 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, con godimento 4 luglio 2022 e scadenza 1° dicembre 2027, undicesima e dodicesima *tranche*. (24A05464) . *Pag.* 26

DECRETO 11 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048, diciassettesima e diciottesima *tranche*. (24A05465) *Pag.* 28

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 8 agosto 2024.

Adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile. (24A05436) . . . . *Pag.* 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colendo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 522/2024). (24A05355) . . . . *Pag.* 31

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dabigatran Etexilato EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 523/2024). (24A05356) . . . *Pag.* 33

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Disteomin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 527/2024). (24A05357) . . . . *Pag.* 36

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Locametz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 530/2024). (24A05358) . . . . *Pag.* 38

DETERMINA 1° ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Buvidal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 534/2024). (24A05380) . . . . *Pag.* 40

DETERMINA 1° ottobre 2024.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Jardiance» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 535/2024). (24A05381) . . . . *Pag.* 41

DETERMINA 1° ottobre 2024.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Lacosamide Mylan» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 536/2024). (24A05382) . . . . *Pag.* 42

Corte dei conti

DELIBERA 15 ottobre 2024.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 337/2024). (24A05514) . . . . *Pag.* 43

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e amlodipina besilato, «Presstwo». (24A05411) . . . . . . *Pag.* 44

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Paracetamolo/Ibuprofene, «Tachifene». (24A05412) . . . . *Pag.* 45

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Bioflavonoidi (frazione flavonoica purificata micronizzata), «Auroflavon». (24A05413) . . . . *Pag.* 46
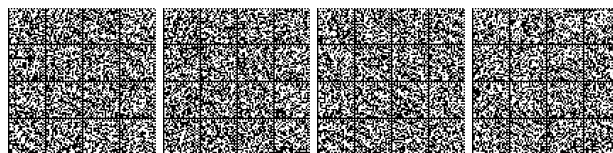
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bosutinib, «Bosutinib Teva» (24A05414) . . . . *Pag.* 47

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Izumis». (24A05415) . . . . *Pag.* 48

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto sanità stipulato in data 26 settembre 2024. (24A05462) . *Pag.* 49

Camera di commercio di Bari

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (24A05439). . . . . *Pag.* 50

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali (24A05496). . . . . *Pag.* 50

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (24A05596). . . . . *Pag.* 50

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Finanziamento, a valere sulle risorse della Missione 7, REPowerEU, Investimento 2 Misura rafforzata: «Interventi su resilienza climatica delle reti», dei progetti non ammessi o parzialmente ammessi per esaurimento delle risorse. (24A05433) . . . . . . *Pag.* 50

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (24A05437) . . . *Pag.* 51

Comunicato di rettifica relativo alle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (24A05438) . . . . *Pag.* 93

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 10 gennaio 2024, n. **154**.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge-quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, lettera *o)*, che prevede, tra le aree marine protette di reperimento, quella denominata «Capo Spartivento», nonché l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente «è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario»;

Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, MARPOL 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilità per le unità da diporto;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica» e in particolare l'articolo 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 77, comma 2, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2, concernente «Interventi per la conservazione della natura»;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 8, relativo al funzionamento delle aree marine protette;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'articolo 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE»;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 440 del 22 dicembre 2023, di istituzione dell'area marina protetta «Capo Spartivento»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, recante «Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2019, recante «Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2019»;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto prot. n. 16706 del 2 agosto 2016, della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione degli studi propedeutici all'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Spartivento», nei comuni di Domus de Maria e Teulada, provincia del Sud Sardegna;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 10822 del 14 settembre 2020, richiesta con nota prot. n. 17799 del 22 luglio 2019, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento»;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 5 novembre 2020, Repertorio n. 137/CU;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 22342 del 9 ottobre 2023, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presente regolamento suddivide in zone di tutela l'area marina protetta «Capo Spartivento» e disciplina le attività consentite all'interno di ciascuna zona in funzione del grado di protezione necessario, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della medesima legge n. 394 del 1991.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) accesso: l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) acquacoltura: l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) ancoraggio: l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) balneazione: l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) campi ormeggio: detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

f) centri di immersione: le imprese o associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

g) decreto istitutivo: il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Spartivento» adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 394 del 1991;
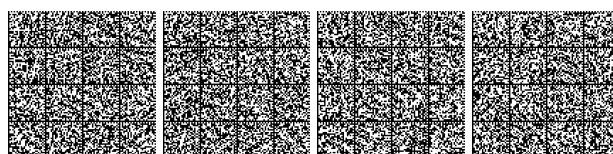
h) imbarcazione: qualsiasi imbarcazione da diporto, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

i) immersione subacquea: l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

l) immersioni in apnea: le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori A.R.A., anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;

m) liquami di scolo (acque nere e/o grigie): le acque di scarico, nere e/o grigie, provenienti dai vari servizi di bordo dell'unità nautica, quali, a titolo esemplificativo, bagni e cucine;

n) natante: qualsiasi unità da diporto come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 171 del 2005;

o) nave da diporto: ogni unità come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 171 del 2005;

p) navigazione: il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

q) ormeggio: l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

r) pesca ricreativa: la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

s) pesca sportiva: la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

t) pesca subacquea: l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

u) pescaturismo: l'attività di piccola pesca costiera svolta con l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera *a)* e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

v) piccola pesca costiera: l'attività di pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della piccola pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;

z) ripopolamento attivo: l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti a una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

aa) transito: il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;

bb) trasporto passeggeri: l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

cc) unità nautica: ogni nave come definita dall'articolo 136 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, motoscafo, galleggiante, unità da diporto come definita alla lettera *dd)*, unità da pesca come definita alla lettera *ee)* e, in generale, ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;

dd) unità da diporto: ogni costruzione come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 171 del 2005;

ee) unità da pesca o peschereccio: unità definita dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, e destinata all'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012;

ff) visite guidate: le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche a terra e a mare, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

gg) visite guidate subacquee: le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;

hh) osservazione dei mammiferi marini (*whale-watching*): l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

ii) zonazione: la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Capo Spartivento» è suddivisa nella zona B di riserva generale, nella sottozona

Bs di riserva generale speciale e nella zona C di riserva parziale, individuate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le zone di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 4.

Attività consentite

1. Nella zona B di riserva generale sono consentiti:

a) le attività di soccorso e sorveglianza;

b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;

c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;

d) la balneazione;

e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa;

f) l'accesso alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;

g) l'accesso ai natanti, a eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari;

h) l'accesso alle imbarcazioni conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 4; l'accesso alle imbarcazioni non conformi ad alcuno di tali requisiti di eco-compatibilità è consentito solo per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

i) l'accesso, alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;

l) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

m) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;

n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquei autorizzati dal soggetto gestore;

o) le immersioni subacquee e in apnea svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;

p) l'osservazione dei mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al comma 6;

q) l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di natanti e imbarcazioni ai sensi del decreto legislativo n. 171 del 2005 autorizzato dal soggetto gestore, conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 4;

r) l'esercizio della piccola pesca costiera e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, autorizzate dal soggetto gestore e svolte compatibilmente con l'esigenza di tutela e di conservazione delle risorse ittiche oggetto di sfruttamento;

s) la pesca sportiva/ricreativa con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune di Domus de Maria.

2. Nella sottozona Bs di riserva generale speciale sono consentite le attività previste per la zona B dal comma 1, lettere da *a)* a *q)*.

3. Nella zona C di riserva parziale sono consentiti:

a) le attività consentite nella zona B di riserva generale, ai sensi del comma 1;

b) l'accesso alle navi da diporto conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 4;

c) l'ormeggio, previa autorizzazione, alle navi da diporto conformi ai requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 4, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

d) la pesca sportiva/ricreativa, con lenza e canna, autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti nel comune di Domus de Maria sulla base della disciplina adottata dall'area marina protetta.

4. Ai fini del presente regolamento, sono individuati i seguenti requisiti di eco-compatibilità per le unità da diporto:

a) per i natanti e le imbarcazioni:

1) casse per la raccolta dei liquami di scolo per quelle unità provviste di servizi igienici e cucina a bordo;

2) sistema di raccolta delle acque di sentina;

3) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche.

b) per le navi:

1) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;

2) caratteristiche della nave conformi alle disposizioni di cui agli Annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.

5. Per le attività di osservazione dei mammiferi marini sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro la distanza di 300 metri dai cetacei avvistati.

6. Nelle fasce di cui al comma 5 vige, per le attività di avvistamento e per l'osservazione dei cetacei, il seguente codice di condotta:

a) è consentito avvicinarsi agli animali fino a una distanza di 100 metri;

b) nella fascia di osservazione può essere presente una sola unità nautica o un solo velivolo, quest'ultimo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare e non è consentita la balneazione;

c) il sorvolo con elicotteri è consentito unicamente per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

d) è consentito rimanere nella fascia di osservazione per un tempo massimo di venti minuti;

e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;

f) è consentito stazionare con l'unità nautica, assicurandosi che la stessa non sia all'interno di un gruppo di cetacei separando, anche involontariamente, individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

g) è fatto obbligo di non fornire cibo agli animali e di non gettare in acqua altro materiale;

h) è consentito l'avvicinamento agli animali ma evitando che lo stesso avvenga frontalmente ad essi;

i) è fatto obbligo di non interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

l) le unità nautiche devono navigare senza improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità;

m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

n) nella fascia di avvicinamento possono essere presenti contemporaneamente al massimo tre unità nautiche, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2024
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1015

ALLEGATO *1*

(Articolo 3, comma 1)

Zonazione dell'area marina protetta Capo Spartivento

Paragrafo 1 – Tabelle delle coordinate* delle zone dell'area marina protetta Capo Spartivento

1. Zona B: compresa nel tratto di mare prospiciente la costa di Capo Spartivento delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E (in costa)	38° 52' 40,728" N	8° 50' 28,261" E
H	38° 51' 45,007" N	8° 50' 1,901" E
G	38° 51' 34,570" N	8° 50' 57,361" E
C	38° 52' 14,205" N	8° 51' 42,412" E
B	38° 52' 30,425" N	8° 51' 42,381" E
F (in costa)	38° 52' 40,029" N	8° 51' 36,320" E

La zona B è sottoposta a regime di riserva generale ed è costituita da un solo tratto di mare, ed alla stessa zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale, costituita da un solo tratto di mare.

2. Sottozona Bs: all'interno della zona B, compresa nel tratto di mare prospiciente la costa di Capo Spartivento delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	38° 52' 30,363" N	8° 50' 40,130" E
B	38° 52' 30,425" N	8° 51' 42,381" E
C	38° 52' 14,205" N	8° 51' 42,412" E
D	38° 52' 14,121" N	8° 50' 40,173" E

3. Zona C: restante parte dell'area marina protetta all'interno del perimetro, costituita dal tratto di mare delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
I (in costa)	38° 52' 49,605" N	8° 50' 19,982" E
O	38° 51' 38,205" N	8° 49' 45,243" E
N	38° 51' 0,963" N	8° 53' 1,614" E
M	38° 52' 15,638" N	8° 57' 0,415" E
L (in costa)	38° 54' 55,853" N	8° 54' 38,443" E

* Le coordinate geografiche, di cui alle suesposte tabelle, sono state individuate sulla base del Sistema Geodetico Mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984).

Paragrafo 2 - Cartografia dell'area marina protetta Capo Spartivento *

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Area Marina Protetta Capo Spartivento

Zona B, B s, C

800 0 800 1600 Meters

ELABORATA SULLA CARTA I.I.M. N 045
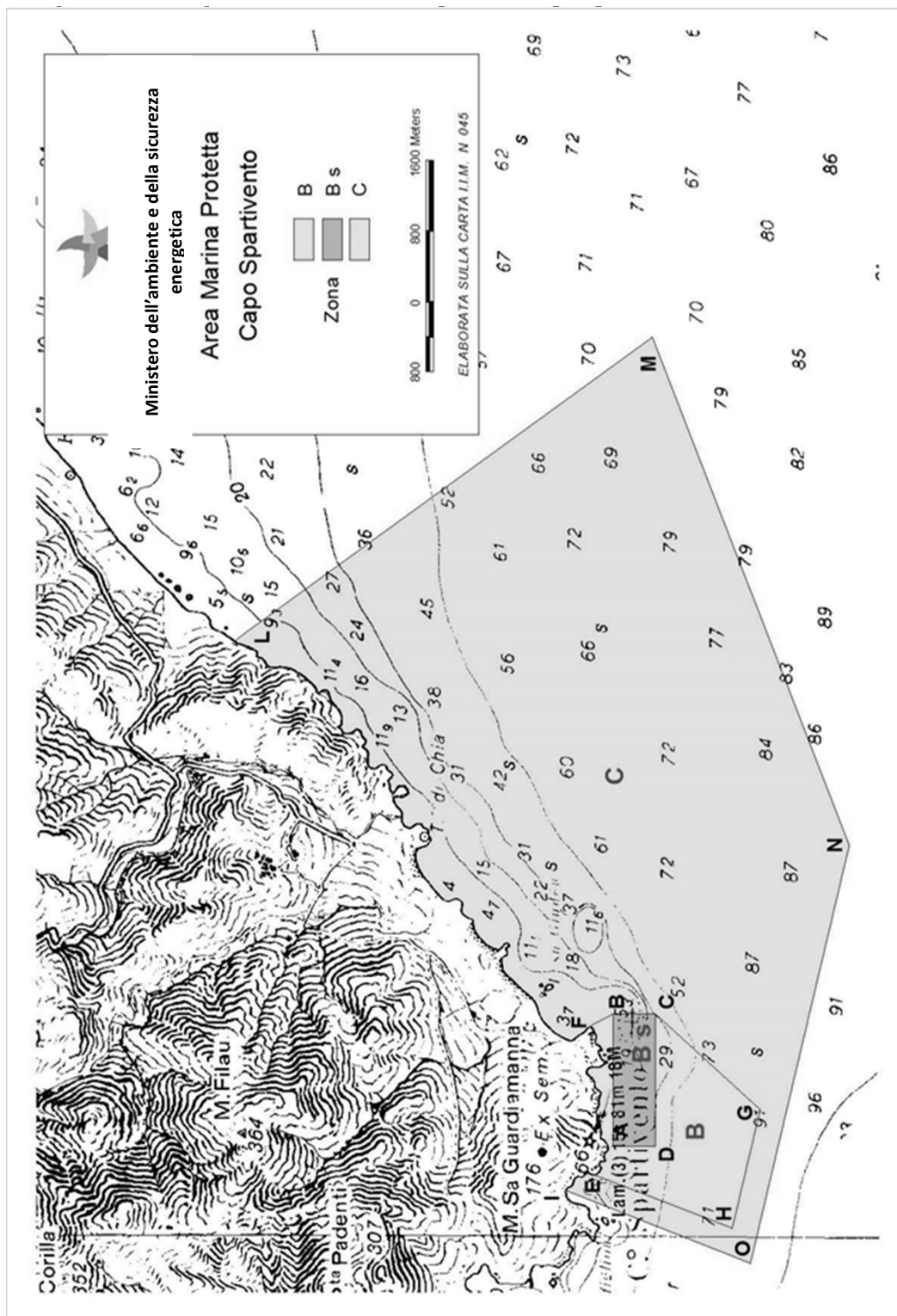
* La delimitazione e la zonazione dell'area marina protetta Capo Spartivento è riportata, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 45 dell'Istituto Idrografico della Marina.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse

— Si riportano gli articoli 9 e 41 della Costituzione:

«Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».

«Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1 e dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1991, n. 292:

«Art. 36 *(Aree marine di reperimento)*. — 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca;

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-*bis*) Parco marino "Torre del Cerrano";

ee-*ter*) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei";

ee-*quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;

ee-*quinquies*) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;

ee-*sexies*) Capo Milazzo;

ee-*septies*) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.

(*omissis*).».

«Art. 19 *(Gestione delle aree protette marine)*. — (*omissis*)

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

(*omissis*).».

— Il Regolamento (CE) n. 1380/2013 del 11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.

— Il Regolamento (CE) n. 1954/2003 del 4 novembre 2003 del Consiglio (relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95) è pubblicato nella G.U.U.E. 7 novembre 2003, n. L 289.

— Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 del Consiglio (che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006) è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.

— Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio (relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2002, n. L 358.

— Il Regolamento (CE) n. 639/2004 del 30 marzo 2004 del Consiglio (relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.) è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102.

— La Decisione n. 2004/585/CE del 19 luglio 2004 del Consiglio (relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca) è pubblicato nella G.U.U.E. 3 agosto 2004, n. L 256.

— Il Regolamento (CE) n. 2015/812 del 20 maggio 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio) è pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2015, n. L 133.

— Il Regolamento (CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 del Consiglio (per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame) è pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 1998, n. L 125.

— Il Regolamento (CE) n. 2187/2005 del 21 dicembre 2005 del Consiglio (relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraver-

so misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98) è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2005, n. L 349.

— Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 del Consiglio (relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94) è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 40.

— Il Regolamento (CE) n. 1098/2007 del 18 settembre 2007 del Consiglio (che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97) è pubblicato nella G.U.U.E. 22 settembre 2007, n. L 248.

— Il Regolamento (CE) n. 254/2002 del 12 febbraio 2002 del Consiglio (che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002) è pubblicato nella G.U.U.E. 13 febbraio 2002, n. L 41.

— Il Regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002 del Consiglio (che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 gennaio 2003.

— Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 del Consiglio (che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006) è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.

— Il Regolamento (CE) n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.

— Il Regolamento (CE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.

— Il Regolamento (CE) n. 1434/98 del 29 giugno 1998 del Consiglio (che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto) è pubblicato nella G.U.U.E. 7 luglio 1998, n. L 191.

— La Direttiva n. 2013/53/UE del 20 novembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicata nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.

— La Direttiva n. 94/25/CE del 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio (sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto) è pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:

«Art. 1 *(Organizzazione della pubblica amministrazione).* — (*omissis*)

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«Art. 77 *(Compiti di rilievo nazionale).* — 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dallalegge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata nella Gazz. Uff. del 14 dicembre 1998, n. 291:

«Art. 2 *(Interventi per la conservazione della natura).* — 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.

6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

8. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,".

9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.

10. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-*bis*), è aggiunta la seguente:

"ee-*ter*) Alto Tirreno-Mar Ligure 'Santuario dei cetacei'".

11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.

12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

14.

15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.

16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.

17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".

18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.

21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. *(Programmi nazionali e politiche di sistema)*. — 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1".

23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni".

24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.";

b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" e la parola: "eventualmente" è soppressa;

c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni".

25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni".

26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) sullo statuto dell'Ente parco".
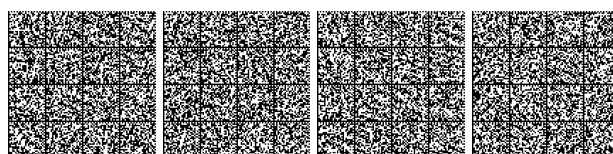
28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.";

c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.

29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*. *(Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale)*. — 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14".

30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "nonché storici, culturali, antropologici tradizionali";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco".

31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate".

32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,".

33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".

34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco".

35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.

37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.».

— La legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2001, n. 79.

— Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2002, n. 189:

«Art. 8 *(Funzionamento delle aree marine protette)*. — 1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 2005, n. 202, S.O..

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 2010, n. 270.

— Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2012, n. 26.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016, n. 13:

«Art. 6 (Disposizioni in materia di aree marine protette). — 1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazio-

ne di spesa di cui all'articolo32dellalegge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo8, comma 10, dellalegge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.
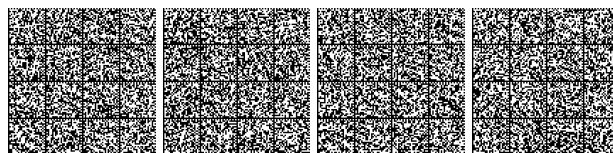
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo36, comma 1, dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-*sexies*) è aggiunta la seguente:

"ee-*septies*) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente".».

— Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2016, n. 7.

— Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167) è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2018, n. 23.

— Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è pubblicato nella Gazz. Uff. 1°marzo 2021, n. 51.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (Nomina dei Ministri) è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2022, n. 250.

— Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 (Nomina del sen. Adolfo URSO a Ministro delle imprese e del made in_ Italy, dell'on. Francesco LOLLOBRIGIDA a Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'on. Gilberto PICHETTO FRATIN a Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del sen. Matteo SALVINI a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del prof. Giuseppe VALDITARA a Ministro dell'istruzione e del merito.) è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 2022, n. 269.

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 maggio 2019 (Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019), è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 2003, n. 132:

«Art. 8 *(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)*. — (*omissis*)

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 19 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:

«Art. 19 *(Gestione delle aree protette marine)*. — 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 394, del 1991:

«Art. 18 *(Istituzione di aree protette marine)*. — 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

1-*bis*. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 171, del 2005:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;

d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera *e)*;

e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;

f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera *c)*, con esclusione delle moto d'acqua;

h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

h-*bis*) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 4, del 2012:

«Art. 2 *(Pesca professionale)*. — 1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo».

2-*bis*. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1380/2013 del 2013, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2015/812 del 2015, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 136 del codice della navigazione di cui al citato regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 136 *(Navi e galleggianti)*. — Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.».

— Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti del decreto legislativo n. 171 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'Allegato II, lettere B e C, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005:

«Allegato II (REQUISITI ESSENZIALI)

(*omissis*)

B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione

I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.

1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE

1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;

b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;

c) il numero di serie unico del motore;

d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17.

1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.

1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.

1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO

I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati 0in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:

2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:

Tabella I

Tipo	Ossido di carbonio CO=A+B/B/PNn			Idrocarburi HC=A+B/PNn			Ossidi di Azoto NOx	Particolato PT
	A	B	n	A	B	n		
Accensione comandata a 2 tempi	150,0	600,0	1,0	30,0	100,0	0,75	10,0	Non applicabile
Accensione comandata a 4 tempi	150,0	600,0	1,0	6,0	50,0	0,75	15,0	Non applicabile
Accensione spontanea	5,0	0	0	1,5	2,0	0,5	9,8	1,0

Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW.

2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:

Tabella 2

Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++)

Cilindrata SV (l/cil)	Potenza nominale del motore PN (kW)	Particolato PT (g/kWh)	Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx (g/kWh)
SV < 0,9	PN < 37	I valori di cui alla tabella 1	
	37 ≤ PN < 75 (+)	0,30	4,7
	75 ≤ PN < 3 700	0,15	5,8
0,9 ≤ SV < 1,2	PN < 3 700	0,14	5,8
1,2 ≤ SV < 2,5		0,12	5,8
2,5 ≤ SV < 3,5		0,12	5,8
3,5 ≤ SV < 7,0		0,11	5,8

(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh.

(++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.

Tabella 3

Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)

Tipo di motore	Potenza nominale del motore PN	Ossido di carbonio CO (g/kWh)	Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx
Entrobordo ed entrobordo con comando a poppa	PN ≤ 373	75	5
	373 < PN ≤ 485	350	16
	PN > 485	350	22
Motori fuoribordo e PWC	PN ≤ 4,3	500 - (5,0 x PN)	30
	4,3 < PN ≤ 40	500 - (5,0 x PN)	15,7 + (50/ PN 0,9)
	PN < 40	300	15,7 + (50/PN0,9)

2.3. Cicli di prova:

Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:

Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.

Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4.

Ciclo E1, numero di modalita'	1	2	3	4	5
Velocita'	Velocita' nominale		Velocita' intermedia		Velocita' minima
Coppia, %	100	75	75	50	0
Fattore di ponderazione	0,08	0,11	0,19	0,32	0,3

Velocita'	Velocita' nominale	Velocita' intermedia			Velocita' minima
Ciclo E3, numero di modalita'	1	2	3	4	
Velocita', %	100	91	80	63	
Potenza, %	100	75	50	25	
Fattore di ponderazione	0,2	0,5	0,15	0,15	
Ciclo E4, numero di modalita'	1	2	3	4	5
Velocita', %	100	80	60	40	Inattivo
Coppia, %	100	71,6	46,5	25,3	0
Fattore di ponderazione	0,06	0,14	0,15	0,25	0,40
Ciclo E5, numero di modalita'	1	2	3	4	5
Velocita', %	100	91	80	63	Inattivo
Potenza, %	100	75	50	25	0
Fattore di ponderazione	0,08	0,13	0,17	0,32	0,3

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.
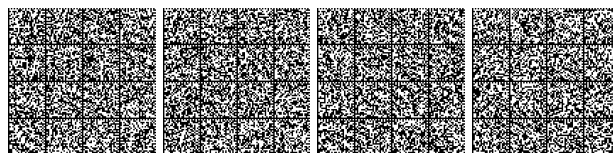
2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite

Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.

Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.

2.5. Carburanti di prova

Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:

Proprieta'	Benzina RF-02-99		Benzina RF-02-03	
	Senza piombo		Senza piombo	
	min	max	min	max
Numero di ottano ricerca	95	-	95	-
Numero di ottano motore	85	-	85	-
Densita' a 15 °C (kg/m3)	748	762	740	754
Punto di ebollizione iniziale (°C)	24	40	24	40
Frazione di massa di zolfo (mg/kg)	-	100	-	10
Contenuto di piombo (mg/l)	-	5	-	5
Tensione di vapore Reid (kPa)	56	60	-	-
Tensione di vapore (DVPE) (kPa)	-	-	56	60
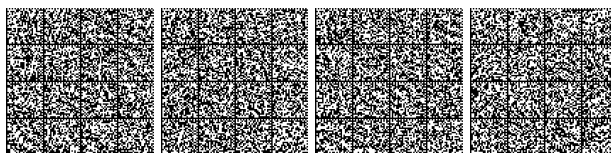
Diesel				
Proprieta'	RF-06-99		RF-06-03	
	min	max	min	max
Numero di cetano	52	54	52	54
Densita' a 15 °C (kg/m3)	833	837	833	837
Punto di ebollizione finale (°C)	-	370	- 3	70
Punto di infiammabilita' (°C)	55	-	55	-
Frazione di massa di zolfo (mg/kg)	Da	300 (50)	-	10
Frazione di massa delle ceneri (%)	Da	0,01	-	0,01

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.

3. DURATA

Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.

Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.

La durata normale del motore e' la seguente:

a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:

1) per la categoria di motori PN ? 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

2) per i motori nella categoria 373 < PN ? 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;

c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.

4. MANUALE DEL PROPRIETARIO

Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.

Il manuale del proprietario:

a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);

b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche

Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.

1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA

1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:

Potenza nominale del motore (un solo motore) in kW	Livello massimo di pressione sonora = LpASmax in dB
PN ≤ 10	67
10 < PN ≤ 40	72
PN > 40	75

in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.

Per le unità con due o piu' motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude è ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.

1.3. Il «numero di Froude» Fn è calcolato dividendo la velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.

$$Fn = \frac{V}{\sqrt{(g.lwl)}}$$

Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in *kW)* per il dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate).

$$\text{Rapporto potenza / dislocamento} = \frac{PN}{D}$$

2. MANUALE DEL PROPRIETARIO

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unità e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.

Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.

3. DURATA

Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.)).».

24G00170
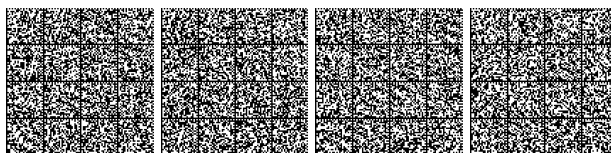
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2024.

Assegnazione di una quota del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (FEI) che si manifestano nel corso della gestione, al Ministero della difesa per far fronte al «Tour mondiale Amerigo Vespucci 2023-2025».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;

Visto il medesimo comma 200 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il quale stabilisce che il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

Considerato che il giro del mondo della nave Amerigo Vespucci, emblema della Marina Militare e simbolo dell'Italia nel mondo, che è iniziato il 1° luglio 2023 e terminerà l'11 febbraio 2025, rappresenta una importante opportunità per la proiezione internazionale del Sistema Italia, dei suoi prodotti e della sua cultura nel mondo, una opportunità di supportare gli indirizzi nazionali di politica estera e comunitaria, nonché una occasione per accrescere e rafforzare i rapporti relazionali di cooperazione e collaborazione con i Paesi visitati;

Visto il protocollo d'intesa «Tour mondiale Amerigo Vespucci 2023-2025», sottoscritto tra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio di ministri, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura e il Ministero del turismo;

Vista la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2024, con la quale è stata rappresenta la necessità di garantire un contributo finanziario alla realizzazione degli eventi collegati alle tappe del tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci e che a tal fine è stato richiesto l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Ritenuto quindi necessario a tale scopo assegnare le predette risorse finanziarie a favore del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2024 sono destinate al Ministero della difesa, per essere assegnate al capitolo di spesa 4399, piano gestionale 2.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2024

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2589

24A05434

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 settembre 2024.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Agolis Consulting S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista l'istanza presentata in data 8 febbraio 2024 dal Centro di saggio «Agrolis Consulting S.r.l.», con sede operativa in via Fontanelle n. 52a - 37055 Ronco all'Adige (VR);

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Visto il verbale n. 0433717 dell'11 settembre 2024, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 15 luglio 2024 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0225368 del 21 maggio 2024;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dall'8 febbraio 2024, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Agrolis Consulting S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agrolis Consulting S.r.l.», con sede operativa in via Fontanelle n. 52a - 37055 Ronco all'Adige (VR), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare
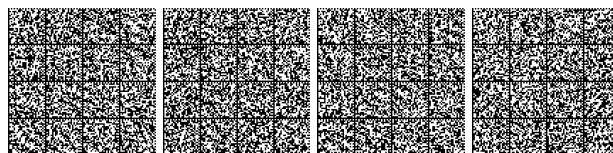
prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali e aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) colture tropicali;

i) concia sementi;

j) conservazione post-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) microbiologia agraria;

n) nematologia;

o) patologia vegetale;

p) zoologia agraria;

q) produzione sementi;

r) vertebrati dannosi;

s) malerbologia;

t) insetti utili.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8 del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «Agrolis Consulting S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 15 luglio 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026.

2. Il centro di saggio «Agrolis Consulting S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2024

Il direttore: FARAGLIA

24A05435

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 22 dicembre 2023.

Istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge-quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'art. 36, comma 1, lettera *o)*, che prevede, tra le aree marine protette di reperimento, quella denominata «Capo Spartivento», nonché l'art. 18, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, il potere di istituire le aree marine protette;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, «Interventi correttivi di finanza pubblica» e in particolare l'art. 1, comma 10, con il quale sono state trasferite le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile e di difesa dell'ambiente marino all'allora Ministero dell'ambiente;
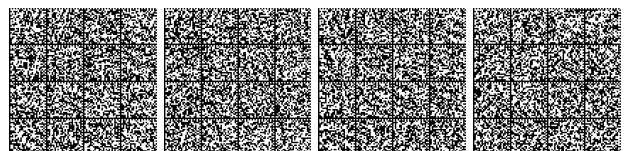
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'art. 2 concernente «Interventi per la conservazione della natura»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 8, concernente il funzionamento delle aree marine protette;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 2, comma 339, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» e, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» e, in particolare, l'art. 24, commi 4 e 5;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Considerato che è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto prot. n. 16706/PNM del 2 agosto 2016, per la realizzazione degli studi propedeutici all'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Spartivento - Capo Teulada», nei Comuni di Domus de Maria e Teulada, Provincia del Sud Sardegna;

Tenuto conto che, nel corso dell'*iter* istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, l'ISPRA, per la realizzazione degli studi propedeutici, ha considerato e valutato le osservazioni degli enti interessati e del pubblico, svolgendo un primo incontro pubblico in data 11 maggio 2017 e un secondo incontro in data 27 settembre 2017;

Preso atto che il Comune di Teulada ha espresso parere non favorevole all'area marina protetta con nota prot. n. 12718 del 30 novembre 2017;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1112, lettera *b)*, punto 2), che modifica l'art. 36, comma 1, lettera *o)* della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che l'area di reperimento «Capo Spartivento» è interessata dal Sito Natura 2000 ITB042230 Porto Campana, con piano di gestione approvato dalla Regione autonoma della Sardegna con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente del 28 febbraio 2008, n. 8;

Considerato che, con nota prot. n. 26028 del 6 aprile 2018, ISPRA ha presentato la proposta preliminare di perimetrazione e zonazione dell'istituenda area marina protetta «Capo Spartivento» agli enti interessati;

Considerato che sulla proposta preliminare di perimetrazione e zonazione dell'istituenda area marina protetta il Comune di Domus de Maria ha avviato una consultazione pubblica;

Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa da ISPRA, con nota prot. n. 27390 del 26 novembre 2018, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal pubblico;

Preso atto delle risultanze dell'*iter* istruttorio e valutata positivamente la proposta conclusiva elaborata da ISPRA;

Acquisito il parere espresso dalla Regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 10822 del 14 settembre 2020, richiesto con nota prot. n. 17799 del 22 luglio 2019, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di regolamento recante «Disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di Capo Spartivento»;

Sentita la Conferenza unificata che si è espressa nella seduta del 5 novembre 2020, repertorio n. 136/CU ai sen-

si dell'art. 77, comma 2, decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisita l'intesa ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge del 6 dicembre 1991, n. 394 del Ministero dell'economia e finanze, espressa con nota MEF - GAB - prot. 55175 del 21 dicembre 2023, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

1. È istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge del 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta denominata «Capo Spartivento».

Art. 2.

Finalità

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Capo Spartivento» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e, in particolare, si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione agli *habitat* prioritari di substrato duro e mobile e alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile, alla canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia costiera e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 3.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Capo Spartivento», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i punti individuati nell'allegato 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 4.

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Capo Spartivento», relative all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione medesima dell'area marina protetta, nonché all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari a euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in conto residui sul capitolo n. 1646 «Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione», nell'ambito della Missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma 13 «Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» - Azione 4 «Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Per le spese relative al funzionamento si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul medesimo capitolo n. 1646 di cui al comma 1, anche mediante la riprogrammazione delle somme già destinate al funzionamento delle altre aree marine protette. In sede di prima applicazione, per le spese di funzionamento per l'anno 2024, si provvede con un finanziamento di euro 50.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 344

ALLEGATO *1*

(Articolo 3)

Delimitazione dell'area marina protetta «Capo Spartivento»

Paragrafo 1 - Tabella delle coordinate del perimetro dell'area marina protetta «Capo Spartivento» *

1. L'area marina protetta «Capo Spartivento» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
I (in costa)	38° 52' 49,605" N	008° 50' 19,982" E
O	38° 51' 38,205" N	008° 49' 45,243" E
N	38° 51' 0,963" N	008° 53' 1,614" E
M	38° 52' 15,638" N	008° 57' 0,415" E
L (in costa)	38° 54' 55,853" N	008° 54' 38,443" E

* Le coordinate geografiche, di cui alla su esposta tabella, sono state individuate sulla base del Sistema geodetico mondiale WGS 84 (*World Geodetic System 1984*).

Paragrafo 2 - Cartografia dell'area marina protetta «Capo Spartivento» *

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Area Marina Protetta Capo Spartivento

Capo Spartivento

800 0 800 1600 Meters

ELABORATA SULLA CARTA I.I.M. N 045

* La delimitazione dell'area marina protetta «Capo Spartivento» è riportata, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 45 dell'Istituto idrografico della Marina.

24A05416

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 15 maggio 2024 e scadenza 15 luglio 2031, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.644 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 10 maggio, 13 giugno, 11 luglio e 12 settembre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 15 maggio 2024 e scadenza 15 luglio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 15 maggio 2024 e scadenza 15 luglio 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-

nimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 ottobre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2031, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05463

DECRETO 11 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, con godimento 4 luglio 2022 e scadenza 1° dicembre 2027, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale,

il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.644 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 28 giugno, 27 luglio, 30 agosto, 29 settembre e 28 ottobre 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,65% con godimento 4 luglio 2022 e scadenza 1° dicembre 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, avente godimento 4 luglio 2022 e scadenza 1° dicembre 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro

le ore 11,00 del giorno 11 ottobre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranch*e dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05464

DECRETO 11 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048, diciassettesima e diciottesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.644 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 7 giugno e 10 ottobre 2017, 12 febbraio, 11 aprile, 12 giugno e 12 settembre 2018, 10 gennaio 2019, nonché decreto 22 marzo 2022, come rettificato dal decreto del 23 marzo 2022, relativo alla costituzione del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), e 11 maggio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quindici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 ottobre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della diciottesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modali-

tà indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2048, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2048, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05465

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 8 agosto 2024.

Adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy», e visto, altresì, l'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge che prevede che le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 223-*sexiesdecies*, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al codice civile di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, secondo il quale «Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat»;

Visto l'art. 2519, secondo comma, secondo cui «L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro»;

Visto l'art. 2525, primo e secondo comma, del codice civile secondo il quale «Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque

euro né per le azioni superiore a cinquecento euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma»;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 che hanno sostituito il titolo VI del libro V del Codice civile» entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004;

Tenuto conto dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel periodo 2004-2024 è pari al 43,8 per cento;

Considerato che l'adeguamento degli articoli del codice civile citati previsto all'art. 223-*sexiesdecies*, del codice civile, non è mai stato disposto;

Ritenuto necessario disporre l'adeguamento dei valori di cui agli articoli 2519 e 2525 e, conseguentemente, di provvedere alla rivalutazione dell'ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale richiamato dal secondo comma dell'art. 2519 del codice civile e del valore nominale massimo delle azioni e delle quote di partecipazione di cui all'art. 2525, primo e secondo comma;

Decreta:

Articolo unico

I limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.

Per l'effetto:

a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile è elevato ad euro 1.438.000;

b) il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, primo comma, del codice civile è elevato ad euro 719;

c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile è elevato ad euro 143.800.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2024

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1441

24A05436

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colendo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 522/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 96 del 4 aprile 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 119 del 23 maggio 2024, con la quale la società Special Product's Line S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colendo» (acido ursodesossicolico);

Vista la domanda presentata in data 12 luglio 2024 con la quale la società Special Product's Line S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Colendo» (acido ursodesossicolico);

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLENDO (acido ursodesossicolico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«500 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049918016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,49;

nota AIFA 2.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Colendo» (acido ursodesossicolico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, com-

ma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colendo» (acido ursodesossicolico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05355

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dabigatran Etexilato EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 523/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia

italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 23/2024 del 2 febbraio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 14 maggio 2024, con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dabigatran Etexilato EG» (dabigatran etexilato);

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2024 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Dabigatran Etexilato EG» (dabigatran etexilato);

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Vista la determina AIFA n. 385/2023 del 5 ottobre 2023, recante «Istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2023;

Vista la determina AIFA n. 394/2023 del 13 ottobre 2023, recante «Sospensione degli effetti della determina n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023;

Vista la determina AIFA n. 01/2024 del 2 gennaio 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta Nota alla data del 9 aprile 2024;

Vista la determina AIFA n. 81/2024 del 29/03/2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta Nota alla data del 9 aprile 2024;

Vista la determina AIFA n. 101/2024 del 5 luglio 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta Nota alla data del 6 ottobre 2024;

Considerato che fino al 7 ottobre 2024 per tutti i farmaci denominati NAO restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DABIGATRAN ETEXILATO EG (dabigatran etexilato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/ESSICCANTE-PE-AL/PE – A.I.C. n. 049684145 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 24,81 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54 - Nota AIFA: 101 - 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP con chiusura a prova di bambino – A.I.C. n. 049684160 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 24,81 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54 - Nota AIFA: 101 - 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/ESSICCANTE-PE-AL/PE – A.I.C. n. 049684020 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,41 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27 - Nota AIFA: 101;

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/ESSICCANTE-PE-AL/PE – A.I.C. n. 049684018 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,14 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76 - Nota AIFA: 101;

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/ESSICCANTE-PE-AL/PE – A.I.C. n. 049684069 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,14 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76 - Nota AIFA: 101 - 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/ESSICCANTE-PE-AL/PE – A.I.C. n. 049684071 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,41 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27 - Nota AIFA: 101 - 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/ESSICCANTE-PE-AL/PE – A.I.C. n. 049684083 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 24,81 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54 - Nota AIFA: 101 - 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP con chiusura a prova di bambino – A.I.C. n. 049684119 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 24,81 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54 - Nota AIFA: 101 - 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/ESSICCANTE-PE-AL/PE – A.I.C. n. 049684133 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,41 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27 - Nota AIFA: 101 - 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determinaz ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dabigatran Etexilato EG» (dabigatran etexilato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

L'indicazione terapeutica «Trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di età» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Fermo restando quanto sopra previsto relativamente all'applicazione della Nota 101, prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162).

Inoltre, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ *II)*»: prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT- Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

Fermo quanto sopra previsto relativamente all'applicazione della Nota 101, la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dabigatran Etexilato EG» (dabigatran etexilato) è la seguente:

per l'indicazione terapeutica «Prevenzione primaria di episodi tromboembolici (TEV) in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale di anca o di ginocchio»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico, fisiatra (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti individuati dalle regioni - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo, che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica in pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ *II)*»: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) in conformità a quanto previsto dalla Nota AIFA: 97;

per l'indicazione terapeutica «Trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di età»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05356

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Disteomin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 527/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Mini-

stro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 231/2019 del 10 dicembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2020, con la quale la società O.P. Pharma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Disteomin» (colecalciferolo);

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2024 con la quale la società O.P. Pharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Disteomin» (colecalciferolo);

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DISTEOMIN (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori in vetro da 2,5 ml – A.I.C. n. 046220075 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,02.

Nota AIFA: 96.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Disteomin» (colecalciferolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Disteomin» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05357

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Locametz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 530/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 66/2023 dell'11 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 22 maggio 2023, recante «Classificazione di medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012 n. 189»;

Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2022 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Locametz» (gozetotide);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 marzo 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOCAMETZ (gozetotide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

medicinale solo per uso diagnostico.

«Locametz», a seguito della marcatura con gallio-68, è indicato per la rilevazione di lesioni positive all'antigene di membrana specifico della prostata (*prostate-specific membrane antigen*, PSMA) con tomografia a emissione di positroni (PET) in adulti con carcinoma prostatico (PCa) nei seguenti contesti clinici:

stadiazione primaria di pazienti con PCa ad alto rischio prima della terapia curativa primaria;

sospetta recidiva del PCa in pazienti con livelli crescenti di antigene prostatico specifico (*prostate-specific antigen*, PSA) nel siero dopo terapia curativa primaria;

identificazione di pazienti con carcinoma prostatico metastatico progressivo resistente alla castrazione (*metastatic castration-resistant prostate cancer*, mCRPC) positivo al PSMA per i quali è indicata la terapia mirata al PSMA (vedere paragrafo 4.4).

Confezione:

«25 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica, uso endovenoso» flaconcino (vetro) 1 flaconcino - A.I.C. n. 050420013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.318,56;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.777,75.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Locametz» (gozetotide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05358

DETERMINA 1° ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Buvidal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 534/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 102/2021 del 26 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021, con la quale la società Camurus AB ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Buvidal» (buprenorfina);

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2023, con la quale la società Camurus AB ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Buvidal» (buprenorfina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BUVIDAL (buprenorfina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione: «160 mg soluzione iniettabile a rilascio prolungato, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 0,45 ml 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 047415082/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Buvidal» (buprenorfina) è la seguente: medicinale sog-

getto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05380

DETERMINA 1° ottobre 2024.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Jardiance» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 535/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda con la quale la società Boehringer Ingelheim International GmbH ha chiesto la non rimborsabilità dell'estensione delle indicazioni terapeutiche del medicinale «Jardiance» (empagliflozin);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale JARDIANCE (empagliflozin):

«"Jardiance" è indicato, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, nei bambini di età pari o superiore a 10 anni per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato:

in monoterapia quando l'uso della metformina è considerato non appropriato a causa di intolleranza;

in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.»,

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05381

DETERMINA 1° ottobre 2024.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Lacosamide Mylan» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 536/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Ser-

vizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la variazione (procedura DE/H/6817/001-004/IB/007 o codice pratica C1B/2023/994) approvata dall'AIFA di aggiunta di una nuova indicazione terapeutica;

Vista la dichiarazione presentata in data 9 febbraio 2024 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto per il medicinale «Lacosamide Mylan» (lacosamide) la non rimborsabilità della procedura di cui sopra;

Visto il parere reso dalla commissione scientifica ed economica nella seduta del 8-12 luglio 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche

La nuova indicazione terapeutica del medicinale LACOSAMIDE MYLAN (lacosamide):

«nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria bambini a partire dai due anni di età con epilessia»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Art. 3.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05382

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 15 ottobre 2024.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 337/2024).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Vista la deliberazione n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, con la quale è stato adottato il regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 3/DEL/2024 in data 10 luglio 2024 delle Sezioni riunite in sede deliberante con la quale sono state approvate modifiche al vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti;

Vista la nota in data 19 settembre 2024 con la quale il Procuratore generale ha rappresentato l'avviso favorevole espresso dalla Commissione bilancio in relazione alla deliberazione n. 3/DEL/2024 delle Sezioni riunite in sede deliberante;

Visto l'art. 27, comma 2, lettera *c)*, del regolamento del Consiglio di Presidenza, adottato con deliberazione n. 229/CP/2024 in data 7 giugno 2024 concernente la competenza della Commissione bilancio a formulare, d'intesa con la Commissione regolamento, modifiche al regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti e al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, nonché alla deliberazione di cui all'art. 8, comma 2;

Visto l'art. 29, comma 2, del regolamento del Consiglio di Presidenza, adottato con deliberazione n. 229/CP/2024 in data 7 giugno 2024 concernente le competenze della Commissione per il regolamento e gli atti normativi, ai sensi del quale tra l'altro è competente a formulare proposte di modifica di ogni altro regolamento interno o atto
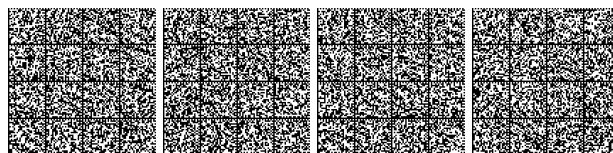
a contenuto generale, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle Sezioni riunite della Corte, su proposta del Presidente della Corte, ovvero del Consiglio di Presidenza, ovvero di almeno cinque membri del Consiglio medesimo, di cui due rappresentanti del Parlamento;

Preso atto della proposta formulata dalla Commissione bilancio e dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi nell'adunanza del 1°-2 ottobre 2024;

Vista la sintesi della suddetta adunanza;

Ha assunto
la seguente deliberazione:

Art. 1.

Al vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012, e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 7 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«3. L'avanzo di amministrazione è così suddiviso:

a) parte indisponibile, articolata nei seguenti termini

1) avanzo vincolato, costituito da risorse vincolate a una specifica destinazione sulla base di norme, principi contabili o vincoli formalmente attribuiti con provvedimento del Presidente della Corte dei conti su proposta del Segretario generale;

2) avanzo accantonato, costituito dalle risorse per le quali è previsto un obbligo di accantonamento in previsione di possibili spese future;

3) avanzo destinato agli investimenti, composto da risorse necessarie per coprire particolari esigenze di spesa, come individuate dal Segretario generale, utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;

b) parte disponibile, consistente in avanzo libero, costituito da risorse di cui è possibile usufruire liberamente solo a seguito di approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza, calcolata sottraendo dall'avanzo complessivo quello indisponibile».

Art. 2.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2024

Il Presidente: CARLINO

24A05514

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e amlodipina besilato, «Presstwo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 234 del 30 settembre 2024

Procedura europea n. AT/H/1233/001-004/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PRESSTWO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA), Italia.

Confezioni:

«5 mg/5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168019 (in base 10) 1JTJSM (in base 32);

«5 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168021 (in base 10) 1JTJSP (in base 32);

«5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168033 (in base 10) 1JTJT1 (in base 32);

«5 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168045 (in base 10) 1JTJTF (in base 32);

5 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168058 (in base 10) 1JTJTU (in base 32);

«5 mg/5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168060 (in base 10) 1JTJTW (in base 32);

«5 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168072 (in base 10) 1JTJU8 (in base 32);

«5 mg/10 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168084 (in base 10) 1JTJUN (in base 32);

«5 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168096 (in base 10) 1JTJV0 (in base 32);

«5 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168108 (in base 10) 1JTJVD (in base 32);

«5 mg/10 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168110 (in base 10) 1JTJVG (in base 32);

«5 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168122 (in base 10) 1JTJVU (in base 32);

«5 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168134 (in base 10) 1JTJW6 (in base 32);

«5 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168146 (in base 10) 1JTJWL (in base 32);

«10 mg/5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168159 (in base 10) 1JTJWZ (in base 32);

«10 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168161 (in base 10) 1JTJX1 (in base 32);

«10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168173 (in base 10) 1JTJXF (in base 32);

«10 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168185 (in base 10) 1JTJXT (in base 32);

10 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168197 (in base 10) 1JTJY5 (in base 32);

10 mg/5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168209 (in base 10) 1JTJYK (in base 32);

«10 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168211 (in base 10) 1JTJYM (in base 32);

10 mg/10 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168223 (in base 10) 1JTJYZ (in base 32);
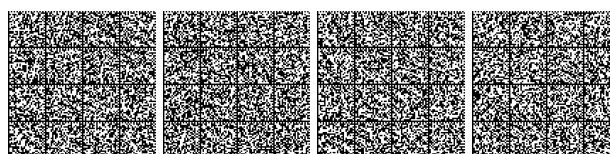
«10 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168235 (in base 10) 1JTJZC (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168247 (in base 10) 1JTJZR (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168250 (in base 10) 1JTJZU (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168262 (in base 10) 1JTK06 (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168274 (in base 10) 1JTK0L (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051168286 (in base 10) 1JTK0Y (in base 32).

Principio attivo: ramipril e amlodipina besilato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

Zaklady Farmaceútyczne Polpharma S.A. Ul. Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdanski, Pomorskie, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 aprile 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05411

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Paracetamolo/Ibuprofene, «Tachifene».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 237/2024 del 7 ottobre 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TACHIFENE le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.a. con sede e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 – Roma.

Confezioni:

«500 mg/150 mg polvere per soluzione orale in bustina» 8 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896086 (in base 10) 18X2QQ (in base 32);

«500 mg/150 mg polvere per soluzione orale in bustina» 10 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896098 (in base 10) 18X2R2 (in base 32);

«500 mg/150 mg polvere per soluzione orale in bustina» 16 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896100 (in base 10) 18X2R4 (in base 32);

«500 mg/150 mg polvere per soluzione orale in bustina» 20 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896112 (in base 10) 18X2RJ (in base 32);

«500 mg/150 mg polvere per soluzione orale in bustina» 32 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896124 (in base 10) 18X2RW (in base 32);

«1000 mg/300 mg polvere per soluzione orale in bustina» 8 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896136 (in base 10) 18X2S8 (in base 32);

«1000 mg/300 mg polvere per soluzione orale in bustina» 10 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896148 (in base 10) 18X2SN (in base 32);

«1000 mg/300 mg polvere per soluzione orale in bustina» 16 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896151 (in base 10) 18X2SR (in base 32);

«1000 mg/300 mg polvere per soluzione orale in bustina» 20 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896163 (in base 10) 18X2T3 (in base 32);

«1000 mg/300 mg polvere per soluzione orale in bustina» 32 bustine in carta/LDPE/AL – A.I.C. n. 042896175 (in base 10) 18X2TH (in base 32).

Principi attivi: paracetamolo/ibuprofene.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio n. 22 - 60131 Ancona – Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura. Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05412

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Bioflavonoidi (frazione flavonoica purificata micronizzata), «Auroflavon».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 239/2024 del 7 ottobre 2024

Procedura europea: PT/H/1953/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AUROFLAVON le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102, 21047 Saronno (VA) - Italia;

confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367010 (in base 10) 1J12K2 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367022 (in base 10) 1J12KG (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367034 (in base 10) 1J12KU (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367046 (in base 10) 1J12L6 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367059 (in base 10) 1J12LM (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367061 (in base 10) 1J12LP (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367073 (in base 10) 1J12M1 (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367085 (in base 10) 1J12MF (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367097 (in base 10) 1J12MT (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367109 (in base 10) 1J12N5 (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367111 (in base 10) 1J12N7 (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367123 (in base 10) 1J12NM (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367135 (in base 10) 1J12NZ (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050367147 (in base 10) 1J12PC (in base 32);

principio attivo:

bioflavonoidi (frazione flavonoica purificata micronizzata);
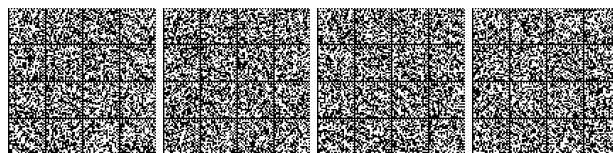
ogni compressa rivestita 500 mg contiene (90 %) diosmina i.e. 450 mg e flavonoidi espressi come esperidina (10 %) i.e. 50 mg;

ogni compressa rivestita 1000 mg contiene (90 %) diosmina i.e. 900 mg e flavonoidi espressi come esperidina (10 %) i.e.100 mg;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta;

Generis Farmacêutica SA, Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow Génériques, 26 avenue Tony Garnier, Lyon, 69007, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 11 aprile 2029 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05413

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bosutinib, «Bosutinib Teva»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 240/2024 del 7 ottobre 2024

Procedura europea: IS/H/0533/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BOSUTINIB TEVA le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano – Italia;

confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pctfe/al – A.I.C. n. 050603012 (in base 10) 1J8904 (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pctfe/al – A.I.C. n. 050603024 (in base 10) 1J890J (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pctfe/al – A.I.C. n. 050603036 (in base 10) 1J890W (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister pvc/pctfe/al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050603048 (in base 10) 1J8918 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister pvc/pctfe/al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050603051 (in base 10) 1J891C (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 112 × 1 compresse in blister pvc/pctfe/al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050603063 (in base 10) 1J891R (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pctfe/al – A.I.C. n. 050603075 (in base 10) 1J8923 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pctfe/al – A.I.C. n. 050603087 (in base 10) 1J892H (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister pvc/pctfe/al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050603099 (in base 10) 1J892V (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister pvc/pctfe/al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050603101 (in base 10) 1J892X (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pctfe/al – A.I.C. n. 050603113 (in base 10) 1J8939 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pctfe/al – A.I.C. n. 050603125 (in base 10) 1J893P (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister pvc/pctfe/al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050603137 (in base 10) 1J8941 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister pvc/pctfe/al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050603149 (in base 10) 1J894F (in base 32);

principio attivo: bosutinib.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, PLA3000 Paola, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 12 agosto 2029 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05414

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Izumis».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 241 del 7 ottobre 2024

Procedura europea n. EE/H/0405/001-003/MR.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IZUMIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare n. 36 - cap 00071, Pomezia (RM), Italia;

confezioni:

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051175014 (in base 10) 1JTRM6 (in base 32);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051175026 (in base 10) 1JTRML (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051175038 (in base 10) 1JTRMY (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051175040 (in base 10) 1JTRN0 (in base 32);

«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051175053 (in base 10) 1JTRNF (in base 32);

«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051175065 (in base 10) 1JTRNT (in base 32).

Principio attivo: metformina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Savio Industrial S.r.l. - via Emilia n. 21, Pavia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 maggio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05415

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto sanità stipulato in data 26 settembre 2024.

In data 26 settembre 2024, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni rappresentative nel Comparto sanità nel triennio 2022-2024.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto sanità.

Per l'A.Ra.N.: il presidente - cons. Antonio Naddeo *firmato*

Per le organizzazioni sindacali	Per le confederazioni sindacali
CISL FP *firmato*	CISL *firmato*
FP CGIL *firmato*	CGIL *firmato*
UIL FPL *firmato*	UIL *firmato*
FIALS *firmato*	CONFSAL *firmato*
NURSIND *firmato*	CGS *firmato*
NURSING UP *firmato*	CSE *firmato*

ALLEGATO

ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE - COMPARTO SANITÀ

Premessa

Premesso che in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato sottoscritto il nuovo Accordo collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto accordo quadro prevede, al comma 2, la possibilità, su ri-

chiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, di apportare all'accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 3 mediante appositi accordi di comparto;
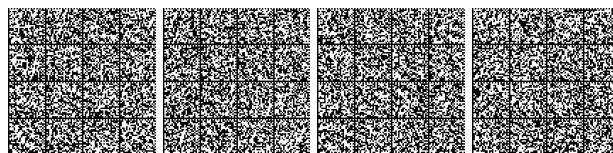
Il presente accordo dà attuazione alla previsione del citato art. 2.

Art. 1.
Numero dei componenti

1. È prevista un'unica RSU per ogni azienda o ente.

2. Il numero dei componenti delle RSU è pari a:

un componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a quindici;

tre componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da sedici a cinquanta;

cinque componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da cinquantuno a cento;

sette componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da centouno a centocinquanta;

nove componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da centocinquantuno a duecento.

3. Nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a tremila dipendenti: nove componenti per i primi duecento dipendenti più tre componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento.

4. Nelle amministrazioni che occupano più di tremila dipendenti: trentanove componenti per i primi tremila dipendenti più tre componenti ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.

Art. 2.
Clausola di salvaguardia

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

Art. 3.
Disapplicazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, cessa di produrre effetti l'accordo integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - Comparto sanità sottoscritto il 16 ottobre 1998.

24A05462

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bari con determinazioni dirigenziali n. 5 del 9 gennaio 2024 e n. atto 2024000327 dell'8 ottobre 2024 ha determinato di rendere notizia dei marchi di identificazione annullati.

Marchio	Azienda	Comune	Indirizzo
177 BA	Art Designer orafo Di Filippo Costanza	Bari (BA)	Via Dante n. 161
234 BA	Eleonora Argenti Società a responsabilità limitata	Molfetta (BA)	Corso Umberto I n. 41

24A05439

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 18 ottobre 2024, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono *Premium*», contraddistinti con la sigla «TF101A240924».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet http://www.poste.it/ e http://www.cdp.it/

24A05496

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 17 ottobre 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «IL NUCLEARE NEL MIX ELETTRICO NAZIONALE ORA».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede di Azione, Corso Vittorio Emanuele II, 21 - Roma - email: info@azione.it

24A05596

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Finanziamento, a valere sulle risorse della Missione 7, REPowerEU, Investimento 2 Misura rafforzata: «Interventi su resilienza climatica delle reti», dei progetti non ammessi o parzialmente ammessi per esaurimento delle risorse.

In considerazione della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di approvazione della riprogrammazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia ed in particolare della introduzione nell'ambito della Missione 7, REPowerEU, dell'Investimento 2 Misura rafforzata: «Interventi su resilienza climatica delle reti», con decreto direttoriale n. 77 del 18 settembre 2024 è stato approvato il finanziamento dei progetti non ammessi o parzialmente ammessi per esaurimento delle risorse disponibili di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 413 e n. 414 del 16 dicembre 2022 «Elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni - Avvisi pubblici n. 117 e n. 118 del 20 giugno 2022 per la presentazione di proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della rete elettrica a eventi meteorologici estremi».

Agli interventi ammessi a finanziamento con il decreto direttoriale sopra citato si applicano le medesime disposizioni degli avvisi pubblici n. 117 e n. 118 del 20 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/archivio-bandi

24A05433
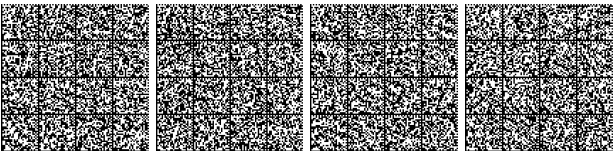
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

NAZIONALI

(ART. 2)

Cavaliere di Gran Croce

Figliuolo	Gen. C. d'A.	Francesco Paolo	Potenza	11/07/1961	22/04/2024
Toniato	Dott.	Federico Silvio	Camposampiero	22/07/1975	01/07/2024

Grande Ufficiale

Cotarella	Dott.	Riccardo	Castel Viscardo	02/07/1948	29/05/2024
Marchiafava	Dott.	Waldemaro Carmelo	Barquisimeto	16/07/1955	29/05/2024

Commendatore

Andò	Sig.	Roberto	Palermo	11/01/1959	30/07/2024
Ballo	Sig.	Francesco	Catania	28/08/1944	24/07/2024
Cangini	Ing.	Elvio	Ravenna	08/12/1956	30/07/2024
Cappelletti	Prof.ssa	Francesca	Roma	19/06/1964	29/05/2024
Crepaldi	Dott.	Giuseppe	Seregno	06/05/1963	29/05/2024
Ferranti	Col. Medico	Sergio	Roma	08/06/1966	06/06/2024
Malcangi	Sig.	Salvatore Antonio	Matera	29/09/1950	10/04/2024
Mei	Sig.	Stefano	La Spezia	03/02/1963	30/07/2024
Munari	Dott.	Andrea	Treviso	18/08/1962	14/06/2024
Pitzus	Prof.	Franko	Macomer	01/12/1927	09/05/2024
Politi	Col.	Luca	Trieste	29/05/1969	10/04/2024
Rovere	Dott.ssa	Silvia Maria	Caraglio	26/07/1971	14/06/2024
Spatolisano	Dott.ssa	Maria Francesca	Reggio di Calabria	19/09/1955	16/04/2024
Tassan Viol	Prof.ssa	Teresa	Aviano	25/11/1954	30/07/2024
Thau	Prof.	Adalberto	Roma	01/04/1930	24/07/2024
Tua	Sig.	Mario	Roma	22/09/1963	09/05/2024

Ufficiale

Busco	Avv.	Paolo	Ancona	04/06/1985	05/07/2024
Cenci	Dott.	Giuseppe	Cattolica Eraclea	28/04/1989	06/06/2024
Commonara	Maestro	Eugenio	Frattamaggiore	04/07/1934	09/05/2024
Di Gaetano	Primo Lgt.	Franco		09/03/1964	04/07/2024
Di Stefano	Primo Lgt.	Ezio		11/09/1968	04/07/2024
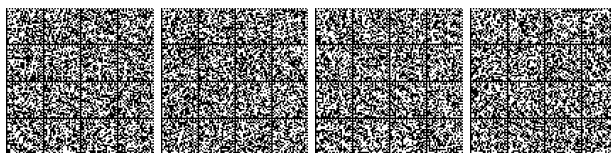
Gamba	Maestro Ten.	Michele	Milano	11/04/1983	30/07/2024
Giorgino	Col.	Massimiliano		27/07/1973	04/07/2024
Giuliani	Sovrintendent	Frank	Denver	19/05/1977	14/06/2024
Interisano	e Ten. Col.	Luca	Roma	18/02/1979	06/06/2024
Janeczek	Sig.ra	Helena Mariam Regina	Monaco Di Baviera	05/08/1964	14/06/2024
Meneschincheri	Prof.	Giorgio	Roma	09/01/1965	06/06/2024
Ponzani	Prof.ssa	Michela	Roma	12/02/1978	09/05/2024
Presta	Magg.	Michele		01/12/1984	04/07/2024
Romano	Primo Lgt.	Andrea		09/06/1967	04/07/2024
Saponangelo	Dott.ssa	Maria	Taranto	22/10/1973	10/04/2024
Scollo	Sig.ra	Concetta	Catania	27/05/1958	06/06/2024
Tanzarella	Primo Lgt.	Matteo		14/10/1967	04/07/2024

Cavaliere

Brevetto	Serg.	Angela		20/04/1991	04/07/2024
Capobianco	Sig.ra	Chiara	Roma	06/08/1992	09/05/2024
Carrara	Dott.	Marco	Alzano Lombardo	01/05/1992	16/04/2024
Ionta	Sig.ra	Serena	Latina	25/01/1994	09/05/2024
Lo Pinto	Avv.	Giuseppe	Palermo	03/04/1978	08/05/2024
Manna	Lgt.	Rosario	Napoli	11/07/1973	06/06/2024
Marmorale	App.Sc.	Fabrizio Ettore	Caserta	15/07/1980	08/05/2024
Motta	Sig.	Ippolito	Palermo	15/12/1968	08/05/2024
Pagano	Sig.	Ettore	Roma	25/02/2003	30/07/2024
Valerio	M.llo 1^Cl.	Roberta		19/03/1985	04/07/2024

STRANIERI

(ART. 2)

Gran Cordone

Radev	S.E.	Rumen	Dimitrovgrad	18/06/1963	10/04/2024

Cavaliere di Gran Croce

Lula da Silva	Sig.ra	Rosângela	União Da Vitória, Paraná	27/08/1966	10/07/2024
Radeva	Sig.ra	Desislava Kirilova		09/07/1969	10/04/2024

Commendatore

Ferrari	Sig.	Massimo	Premosello-Chiovenda		01/08/2024
Haffner	Sig.ra	Egea	Pola	03/10/1941	09/05/2024

Ufficiale

Chiva	Ing.	Emmanuel	Parigi	17/06/1969	16/04/2024
Veciarelli	Magg.	Claudio		27/09/1984	04/07/2024

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STRANIERI

(ART. 7)

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Cavaliere

Akhylbekov	Dott.	Bagdat Turarovich	Shymkent	28/04/1981
Brunie	S.E. Amb.	Julien Vincent	Brive-la-Gaillarde	13/09/1975

NORMALI

(ART. 5)

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Cavaliere di Gran Croce

Fissolo	Sig.ra	Maria Franca	Savigliano	21/01/1939

Grande Ufficiale

Capitanucci	Dott.ssa	Daniela	Roma	20/04/1963
Di Foggia	Ing.	Veneranda	Foggia	15/04/1971

Commendatore

Bassetti	Prof.	Matteo	Genova	26/10/1970
Boggi	Prof.	Ugo	Carrara	21/06/1965
Bortone De Giuseppe	Prof.ssa	Romana	Tricase	26/11/1931
Bulla	Sig.	Vinicio	Marano Vicentino	01/10/1939
Copioli	Avv.	Giovanni	San Marino	16/03/1961
Costamagna	Prof.	Guido	Milano	04/08/1952
Deidda	Dott.ssa	Cristina	Roma	28/10/1962
Fedele	Sig.ra	Silvana	Mazara del Vallo	05/10/1958
Federici	Gen. C.A.Dott.	Franco	Tolmezzo	20/06/1965
Filippi	Sig.ra	Marcella	Bergamo	27/09/1985
Fina	Sig.	Giacinto	Poggio Imperiale	07/12/1930
Geuna	Prof.	Stefano	Torino	25/09/1965
Gilioli	Dott.	Francesco	Modena	03/08/1979
Ginestra	Dott.	Francesco	Palermo	22/05/1951
Levanti	Gen. B.Dott.	Carlo	Borgo Val di Taro	11/12/1971
Marzocco	Ing.	Claudio	Andora	21/02/1959
Passerin D'Entreves	Dott.	Lodovico	Courmayeur	02/07/1944
Pellacani	Prof.Dott.	Giovanni	Modena	18/11/1970
Pizzoleo	Dott.	Virgilio	Poggiardo	11/09/1972
Possi	Sig.ra	Anna	Gignese	16/11/1924

Protti	Sig.	Fabrizio	Pavia	02/03/1972
Quarteroni	Prof.	Alfio Maria	Ripalta Cremasca	30/05/1952
Spada	Prof.Dott.	Cristiano	Roma	20/10/1972
Svelto	Prof.Ing.	Francesco	Milano	07/03/1966
Villani	Prof.	Alberto	Roma	26/06/1958
Visentin	Sig.	Alfredo	Altivole	02/12/1918
Zucchetti	Dott.ssa	Cristina	Lodi	11/08/1971

Ufficiale

Bagnoli	Dott.ssa	Martina	Bolzano	16/07/1964
Battiato	Dott.	Mario	Catania	22/12/1961
Burroni	Lgt.	Massimiliano	Sinalunga	28/09/1970
Cernuschi	Sig.	Roberto	Milano	17/04/1933
D'Amore	Dott.	Antonio	Aversa	16/03/1962
De Ambrogi	Dott.	Filippo	Roma	27/04/1977
Falini	Prof.	Alberto	Teramo	06/04/1964
Fimiani	Prof.	Basilio	Roccapiemonte	16/08/1947
Franzelli	Sig.	Marco	Roma	07/09/1959
Iacoviello	Ten. Col.Dott.	Giuseppe	Castrovillari	09/09/1979
Jannuzzelli	Dott.	Alberto Luigi Michele	Castelnuovo di Conza	22/08/1948
Leozappa	Avv.	Patrizio	Ostuni	08/11/1969
Maranesi	Prof.	Alessandro	Feltre	31/05/1985
Marocco	Avv.	Luciano Clemente	Rivoli	31/08/1945
Minella	Dott.	Mimì	Felitto	19/09/1959
Minenna	Dott.	Mauro	Bari	15/11/1969
Molino	Dott.	Sergio	Torino	12/08/1963
Morelli	Prof.ssa	Claudia	Teramo	10/12/1979
Nardi	Dott.	Federico	Roma	09/01/1970
Rana	Sig.	Franco	Verona	20/09/1955
Rinaldi	Sig.ra	Anna	Pesaro	01/05/1956
Scaramella	Avv.	Amedeo	Napoli	25/11/1938
Sciuto	Prof.Ing.	Salvatore Andrea	Roma	20/04/1966
Sinigaglia	Dott.	Michele Davide	Barletta	10/07/1965
Suppa	Dott.ssa	Maria Paola	Roma	14/03/1974
Ventrella	Prof.ssa Avv.	Carmela	Conversano	25/10/1952
Villani	Cons.	Marco	Roma	30/06/1964
Viti	Dott.ssa	Delia	Terlizzi	29/12/1984
Vittiglio	Dott.	Massimiliano	Potenza	02/05/1967
Zatti	Prof.	Andrea	Pavia	03/02/1970
Zella	Prof.	Davide	Pavia	23/09/1963

(ART. N)

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Cavaliere di Gran Croce

Bettini	Sig.	Emanuele	Piacenza	06/03/1946
Castaldo	Prof.ssa	Rosa	Napoli	03/05/1939
Crisafi	Dott.	Paolo	Roma	03/08/1969
Falconi	Dott.	Giorgio	Cagliari	07/03/1957
Salini	Dott.	Silvio	Roma	30/08/1952
Stocchi	Prof.	Vilberto	Apecchio	15/04/1954

Grande Ufficiale

Barone	Ing.	Nicola	Cerchiara di Calabria	26/11/1951
Bemporad	Sig.	Simone Massimo	Roma	18/02/1970
Bianchi	Prof.	Carluccio	Alessandria	03/09/1949
Boeri	Dott.	Nicola Giuseppe	San Remo L'Aquila	24/11/1959
Cesareo	Dott.	Alessio	Catanzaro	16/11/1960
Cognetti	Prof.	Francesco	Busto Arsizio	22/04/1951
Colombo	Rag.	Sergio	Noto	28/09/1933
Dipietro	Dott.	Gaetano	Parma	03/02/1951
Fagioli	Rag.	Giovanni	Teano	05/09/1965
Forgione	Dott.	Armando	Giffoni Sei Casali San	07/04/1960
Fortunato	Sig.	Stefano	Lazzaro di Savena	02/09/1968
Gaggioli	Sig.ra	Nadia	Bologna	10/11/1955
Iachetta	Arch.	Marco	Lecce	20/03/1969
Macchia	Dott.	Valter	Reggio di Calabria	09/10/1949
Malara	Arch.	Pasquale	Udine	18/09/1946
Mazzuca	Gen. C.A.Dott.	Marcello	Altamura Longlaville	16/11/1953
Patella	Avv.	Filippo	Torino	29/11/1954
Patrignani	Ing.	Marcel Alain	Napoli	01/12/1960
Pejrone	Arch.	Paolo Pietro Egidio	Vicenza	07/06/1941
Quadri Greco	Pres.	Francesca	Terni	25/07/1963
Rondello	Avv.	Gianfranco	La Spezia	10/07/1950
Salvati Scafidi	Ing.	Stefano		05/12/1945
Talò	Amb.	Francesco Maria		16/08/1958
			Pompei	
			Padova	

Commendatore

Abbagnale	Sig.	Giuseppe	Parma	24/07/1959
Agostini	Sig.	Claudio	Basiliano	13/08/1947
Beltrami	Prof.	Gianfranco	Roma	13/01/1954
Bertello	Sig.	Carlo	Napoli	13/12/1940
Bruno	Dott.	Ernesto	Vicenza Monteverde	10/03/1972
Bruno	Dott.	Massimo	Montescaglioso Roma	31/08/1965
Cangini	Dott.	Pierangelo	Velletri	18/08/1953
Cardellicchio	Gen. B.	Giuseppe Antonio	Napoli	15/10/1963
Carriero	Dott.	Giuseppe	Rocca de' Baldi	22/07/1961
Cavacece	Dott.	Andrea	Verona	10/12/1960
Cavola	Sig.	Bruno	Atessa	01/12/1970
D'Agostino	Dott.ssa	Silvana	Drapia	02/01/1963
Dalmazzo	Sig.	Giuseppe		26/11/1937
Debortoli	Sig.	Fabio		07/09/1951
Del Sindaco	Dott.	Marco		07/09/1961
Di Marzo	Sig.	Salvatore		04/08/1957
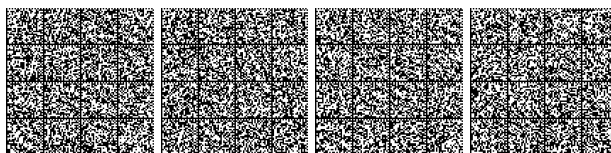
Donner	Rag.	Mario	Conegliano	23/08/1946
Fregolent	Sig.	Antonio	Azzano Decimo	20/07/1939
Galante	Sig.	Paolo	Venezia	20/10/1962
Geremia	Gen. D.Dott.	Guido Mario	Santa Maria Capua Vetere	19/11/1965
Gerometta	Dott.	Marco Maria	Milano	25/11/1959
Grillo	Dott.	Michele	Capua	19/06/1963
Grimaldi	Gen. B.Dott.	Domenico	Roma	21/02/1963
Guerra	Dott.ssa	Maristella	Sassari	19/01/1968
Leonzi	Prof.	Concezio	Atri	08/12/1960
Litrico	Dott.	Francesco	Roma	14/10/1961
Macchia	Col. Dott.	Luigi	Napoli	04/04/1969
Maestri	Gen. Brig.Dott.	Alberto	Parma	20/03/1970
Mignini	Lgt. C.S. Dott.	Luciano	Citta' della Pieve	25/01/1972
Mongiu	Prof.ssa	Maria Antonietta	Pattada	24/07/1949
Pede	Dott.	Salvatore	Guidonia Montecelio	02/04/1965
Piccaluga	Lgt. C.S. Dott.	Antonio	San Severo	12/12/1971
Piller Puicher	Sig.	Giorgino	Sappada	11/07/1932
Pollini	Dott.	Maurizio	Aversa	04/09/1956
Quintavalle Cecere	Gen. B.Dott.	Antonio Nicola	Napoli	18/03/1966
Ranieri	Col. Dott.	Fabio	Pomezia	15/10/1973
Scaramellini	Dott.	Guido	Chiavenna	31/10/1943
Scattolini	Sig.	Livio	Corinaldo	10/04/1957
Sgherri	Ing.	Roberto Guido	La Spezia	23/07/1951
Sometti	Sig.	Valerio	Cavaion Veronese	11/11/1946
Stocco	Rag.	Alberto	Conegliano	26/07/1970
Tassone	Don	Franco	Como	03/03/1962
Tirabasso	Sig.	Serafino	Montappone	20/04/1937
Trecca	Dott.	Osman Fabrizio	Roma	08/02/1974
Tufariello	Col. Dott.	Gaetano	Bitonto	25/09/1961
Vetrulli	Ten. Col.Dott.	Marco	Civitavecchia	01/10/1970

Ufficiale

Agostini	Rag.	Miriam	Padova	14/08/1962
Ambrosone	Ten. Col.Dott.	Giuseppe	Atripalda	09/10/1969
Anania	Prof.	Gabriele	Ferrara	05/11/1962
Anselmi	Sig.	Enore	Fidenza	24/05/1951
Antonelli	Geom.	Mario	Roma	15/08/1953
Attianese	Dott.	Paolo	Nocera Inferiore	19/11/1958
Auletta	Vice Brig.	Franco	Tricarico	21/09/1979
Bianchina	Sig.	Francesco	Oristano	21/06/1926
Bucci	Mar. Magg.	Gandellino	Brunico	03/06/1970
Buffa	Dott.ssa	Barbara	Torino	22/05/1965
Campesan	Sig.	Guglielmo	Badia Polesine	06/09/1955
Capriolo	Ten. Col.	Roberto	Torino	08/12/1970
Carafoli	Sig.ra	Maria	Pentone	08/10/1947
Cardia	Col. Dott.	Davide	Roma	23/03/1979
Caristo	Dott.ssa	Nicolanna	Roma	26/03/1969
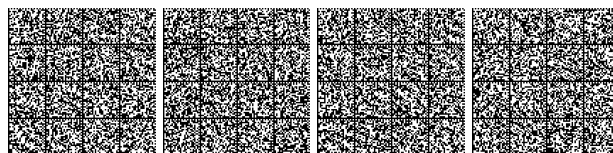
Carrozzo	Ten. Col.Dott.	Mauro	Bergamo	05/02/1975
Castagna	Dott.	Annunzio	Verona	06/12/1964
Chiaravalloti	Lgt. C.S. Dott.	Giuseppe	Catanzaro	02/04/1961
Conforti	Gen. Brig.Dott.	Nicola	Massafra	18/10/1970
Conti	Sig.	Erasmo	Palermo	24/04/1958
Conti	Sig.	Francesco	Montegiorgio	09/12/1950
Contini	Rag.	Claudio	Cagli	30/01/1954
Cristaudo	Dott.	Antonio	Sulmona	06/10/1963
D'Agostino	Dott.	Alfredo	Macerata	23/07/1965
De Bellis	Dott.	Riccardo Antonio	Monteroni di Lecce	17/08/1956
De Crescenzo	Ten. Col.	Gianfranco	Gaeta	11/09/1963
Dell'Aquila	Cap. di Freg. Dott.	Pasquale	Francavilla Fontana	27/06/1981
de Paulis	Dott.	Giammaria	Teramo	19/09/1976
De Simone	Brig. Capo	Maurizio	Roma	24/03/1965
Dimiccoli	Dott.	Giuseppe	Barletta	08/03/1972
Di Nardo	Dott.	Alfredo Luigi	Foggia	03/08/1962
Fabrizi	Dott.ssa	Chiara	Chieti	29/05/1978
Fedele	Dott.	Vito	Francavilla Fontana	26/11/1943
Federici	Sig.	Sergio	Colle di Tora	15/04/1948
Ferlaino	Sig.	Gaspare Giacomo	San Mango d'Aquino	14/07/1962
Filippini	Sig.ra	Adriana	Romagnese	27/07/1948
Filipuzzi	Sig.	Tarcisio	San Giorgio della Richinvelda	29/05/1943
Flauret	Ten. Col.Dott.	Gennaro	Trani	03/08/1966
Florio	Mar. Magg. Dott.	Nicola	Roma	22/10/1983
Fortunato	Ten. Col.Dott.	Eugenio	Benevento	09/05/1975
Fusco	Sig.ra	Massimiliana	Cirie'	09/10/1966
Galeano	Lgt. C.S. Dott.	Francesco	Pizzo	02/09/1968
Garofalo	Dott.	Pietro	Spilimbergo	26/08/1970
Giacopello	Dott.	Alessio	Roma	01/08/1969
Gola	Sig.	Domenico	Non definito	30/03/1940
Gorga	Mar. Ord. Dott.	Paolo	Lustra	08/04/1973
Greco	Dott.ssa	Daniela	Roma	20/04/1962
Guarnera	Avv.	Giacomo	Palermo	29/06/1962
Guidastri	Avv.	Pier Luigi	Modena	16/06/1958
Guzzardo	Dott.	Salvatore	Sciacca	18/06/1980
Ianniello	Col. Dott.	Orazio	Formia	08/10/1975
Iuliano	Sig.	Flaviano	Napoli	25/07/1960
Lanza	Lgt. C.S. Dott.	Antonio	Napoli	11/06/1966
Lanzarini	Sig.	Filippo	Pescia	16/06/1961
Legrottaglie	Sig.	Santo Giacomo	Milazzo	25/08/1957
Licciardello	Col. Dott.	Massimo	La Spezia	18/09/1962
Lorenzetto	Sig.ra	Laura	Paese	11/06/1959
Maffei	Dott.ssa	Fiorenza Grazia	Foggia	20/07/1963
Malangone	Dott.	Christian	Milano	25/09/1973
Malerba	Sig.	Salvatore	Montella	13/04/1950
Mancusi	Don	Claudio	Avigliano	18/09/1981
Marchese	App. Sc. Q.S. Dott.	Aldo	Siano	07/12/1982
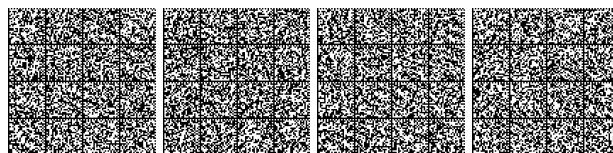
Marchionni	Sig.ra	Maura	Siena	26/01/1952
Marini	App. Sc. Q.S.	Davide	Cesena	01/05/1980
Maruccio	Sig.	Massimo	Lecce	21/04/1964
Mazzotta	Ten. Col.Dott.	Francesco	Lecce	14/09/1966
Mecchia	Dott.	Walter	Capua	20/01/1960
Michelutti	Sig.	Loris	Udine	14/05/1964
Miele	Lgt. C.S. Dott.	Pierfranco	Benevento	14/02/1971
Mirabile	Sig.	Antonino	Castroreale	17/06/1938
Morriello	Brig. Capo Q.S.	Gregorio	San Gregorio Magno	05/10/1959
Mozzillo	Magg. Dott.	Gianfranco	Succivo	03/08/1969
Patalano	Ten. Col.Dott.	Francesco	Vicenza	01/09/1970
Perticaroli	Sig.	Carlo	Roma	15/06/1972
Pica	Ten. Col.Dott.	Valerio	Benevento	24/02/1977
Pierleoni	Dott.	Andrea	Fossombrone	22/10/1971
Pirri	Sig.	Stefano	Roma	11/09/1966
Piscioneri	Ten. Col.Dott.	Giorgio	Locri	10/02/1970
Pizzuti	Brig.	Ugo	Roma	21/05/1975
Polonia	Sig.	Osvaldo	Aosta	07/08/1954
Raeli	Dott.	Stefano	Roma	26/09/1975
Raffo	App. Sc. Q.S. Dott.	Giovanni	Comiso	12/02/1975
Recchia	Cap. Dott.	Donato	Raiano	24/05/1966
Romano	Gen. B.Dott.	Pier Vittorio	Carpi	20/09/1963
Roncalli	Dott.	Luciano	Seriate	09/10/1960
Russo	Dott.	Vincenzo	Aversa	08/10/1968
Savarino	Avv.	Pompeo	Roma	04/02/1967
Scafidi	Vice Brig.	Angelo	Misilmeri	28/11/1970
Solfa	Sig.	Giuseppe	Verona	08/02/1939
Soriente	Lgt. C.S. Dott.	Salvatore	Nocera Inferiore	30/08/1969
Tabacchi	Dott.ssa	Stefania	Roma	05/01/1959
Tonti	Sig.	Francesco	Roma	03/03/1967
Toscano	Lgt. C.S.	Carmine	Pomigliano d'Arco	17/06/1967
Urso	Lgt. C.S. Dott.	Attilio	Napoli	12/08/1965
Ursone	Ten. Col.Dott.	Antonio	Matera	22/10/1975
Vavassori	Sig.	Paolo	Bergamo	06/07/1959
Venditti	Ten. Col.Dott.	Carlo	Sora	28/01/1963
Venturini	Avv.	Angelo	Darfo Boario Terme	29/07/1969
Viceconti	Vice Brig.	Franco	Lauria	21/06/1969
Viola	Dott.	Mario	Roma	16/08/1966
Zagaria	Sig.	Luciano	Barletta	17/08/1962
Zampetta	Sig.ra	Giovanna	Bari	22/08/1962
Zucca	Sig.	Pasquale	Sassari	30/09/1953

Cavaliere

Abbate	Sig.	Michele	Valguarnera Caropepe	22/06/1955
Abbrescia	Sig.	Domenico	Bari	12/03/1961
Acco	Dott.	Andrea	San Vito al Tagliamento	08/03/1974
Acquaviva	Sig.ra	Catia	Milano	29/04/1964

Acunzo	Sig.	Raffaele	Boscoreale	03/04/1956
Addivinola	Sig.	Carmine	Avellino	19/01/1950
Agirelli	Sig.ra	Alessandra	Forli'	24/09/1962
Agneletti	Sig.ra	Fiorella	Cannara	19/05/1952
Agosti	Prof.Dott.	Massimo	Milano	20/08/1956
Aguzzi	Sig.ra	Stefania	Arcevia	03/08/1964
Aldegunde Carrion	Dott.	Miguel Francisco	Ciudad Real - Madrid	18/12/1980
Alfieri	Dott.	Luigi	Amalfi	09/03/1952
Allevato	Sig.	Florindo	Belvedere Marittimo	10/02/1963
Alligri	Ten. Col.Dott.	Massimo	Copertino	18/03/1974
Alloni	Mar. Capo Dott.	Vittorio	Castellammare di Stabia	01/07/1975
Alonzi	Dott.	Mauro	Ciampino	15/01/1975
Altacera	Dott.	Mario Giuseppino	Irsina	27/05/1957
Altomonte	Ten.	Roberto	Reggio di Calabria	12/07/1980
Alunni	Sig.	Fabrizio	Magione	02/03/1960
Alunni	Sig.	Umberto	Massa Martana	04/08/1959
Amico	Dott.	Giuseppe	Asti	25/10/1964
Andreoli	Prof.	Andrea	Bergamo	04/06/1983
Anello	Sig.	Giovanni Silvio	Torino	09/12/1955
Angelotti	V. Brig.Dott.	Damiano	La Spezia	08/08/1976
Angerilli	Prof.ssa	Maria Antonella	Macerata	19/06/1957
Angiulli	Ten. Dott.	Domenico	Gioia del Colle	11/03/1969
Aniello	Sig.ra	Alessandra	Roma	11/09/1965
Annessa	Dott.	Alessandro	Roma	02/04/1969
Annò	Magg. Dott.	Andrea Alessandro	Palermo	12/02/1987
Annunziata	Grad. Aiut.	Pasquale	Sarno	02/08/1974
Ansaloni	Dott.	Stefano	Ferrara	10/04/1963
Antonucci	Ten. Col.Dott.	Antonio Marco Lucio	San Marco in Lamis	19/05/1975
Anzeloni Bignotti	Sig.	Gianfranco	Medole	01/03/1945
Apicella	Brig.	Aniello	Salerno	18/06/1966
Arbizzani	Sig.	Lando	Sesto Al Reghena	20/12/1939
Arcangeli	Sig.	Davide	Milano	27/04/1968
Arcarese	Dott.	Gaetano	San Cataldo	17/01/1962
Aresta	Sig.ra	Nunziata	Pisticci	27/01/1944
Armeli Iapichino	Prof.	Luciano	Galati Mamertino	09/03/1975
Arpaia	Sig.	Raffaele	Forli'	01/07/1971
Artero	Maestro	Antonio Carlo Benito	Vinovo	03/07/1937
Ascolese	Mar. Magg.	Francesco	Torre del Greco	10/01/1974
Asfaldo	Dott.ssa	Brunella	Altavilla Irpina	01/01/1960
Asta	Lgt. C. S.	Giuseppe	Trapani	12/10/1963
Attianese	Dott.	Pasquale	Nocera Inferiore	16/02/1986
Baldeschi	Sig.	Emiliano	Milano	27/09/1980
Baldi	Don	Daniele	Giussago	27/06/1960
Balena	Sig.	Luca	Bari	05/05/1959
Ballardini	Sig.	Oriano	Bagnacavallo	25/09/1954
Baratto	Dott.	Marco	Milano	13/12/1974
Barbacovi	Dott.	Giorgio	Cles	17/04/1960

Barbieri	Sig.	Antonio	Cadoneghe	16/03/1961
Barile	Dott.	Maurizio	Barletta	20/06/1970
Bartolini	Sig.	Franco	Fano	27/10/1951
Bassani	Sig.	Maurizio Vito	Bassano del Grappa	04/12/1961
Bassi	Sig.	Giacomo	San Gimignano	07/07/1962
Basso	Ing.	Francesco	Maser	01/11/1955
Bassoli	Sig.	Gianni	Carpi	14/08/1964
Battaglini	Sig.	Armando	Recanati	26/05/1953
Battista	Magg. Dott.	Massimo	Mesagne	10/07/1982
Battista	Sig.	Cosma	Bari	04/10/1950
Bava	Vice Brig.	Fabrizio	Torino	08/12/1970
Bazzocchi	Sig.	Fabio	Ravenna	24/04/1971
Becchio	Sig.	Pietro Luigi	Carignano	18/01/1941
Bellani	Sig.ra	Doriana	Pavia	15/03/1956
Bellini	Sig.	Fabio	Faenza	08/12/1973
Belluardo	Sig.	Salvatore	Cremona	05/09/1967
Benedetti	Dott.ssa	Simona	Cesena	02/04/1970
Benetton	Lgt.	Maurizio	Treviso	30/06/1969
Benni	Avv.	Mario	Caluso	15/06/1947
Bergamaschi	Dott.ssa	Lorenza	Pavia	24/06/1948
Bernardi	Ing.	Franco	Bologna	10/10/1934
Bernardi	Sig.	Giovanni	Cuneo	17/09/1941
Bertani	Brig. Capo Q.S.	Gianluca	Parma	16/11/1973
Bertini	Lgt. Dott.	Michele	Milano	18/03/1972
Bertolino	Mar. Magg. Dott.	Giacomo Davide	Marsala	11/02/1976
Beux	Dott.	Alessandro	Torino	10/06/1969
Bezzi	Sig.	Mario Giuseppe	Brescia	30/11/1971
Bia	Sig.	Francesco	Modugno	28/11/1964
Bianca	Sig.	Massimo	Siracusa	04/07/1969
Biancheri	Sig.	Alberto	San Remo	04/11/1962
Bianchi	Magg. Dott.	Mirco	Corigliano Calabro	02/01/1987
Bianchi	Sig.	Decio	Gagliole	09/06/1944
Bianchi	Sig.	Mauro	Abbiategrasso	23/08/1962
Bianco	Dott.	Vincenzo	Gallipoli	04/07/1960
Bicchieri	App. Sc. Q.S.	Cristiano	Roma	22/03/1975
Bichisecchi	Dott.ssa	Paola	Ancona	10/06/1959
Bigattin	Sig.	Dario	Cordovado	09/08/1950
Bigio	Sac.	Arnaldo	Chiaverano	07/06/1943
Bionaz	Geom.	Carlo	Aosta	20/04/1947
Biscozzi	Sig.	Massimo	Bari	29/01/1968
Bison	Col. Dott.	Christian	Torino	18/06/1971
Blanco	Magg. Dott.	Nico	Galatina	25/05/1980
Blasi	Dott.ssa	Chiara	Parghelia	08/11/1951
Blattner	Magg. Dott.	Ludwig	Parma	09/10/1985
Boccia	Ten. Col.Dott.	Giuseppe	Napoli	13/09/1983
Boldini	Prof.Avv.	Marco	Brescia	02/03/1980
Bonafede	Ing.	Lucio	Padova	06/05/1959
Bonanni	Dott.ssa	Serenella	Rieti	07/07/1957

Bondi	Sig.	Stefano	Ravenna	09/04/1966
Bongelli	Rag.	Onofrio	Civitanova Marche	25/10/1953
Bonomi	Sig.	Francesco	Bergamo	24/11/1958
Bonomo	Dott.	Maurizio	Palermo	27/07/1972
Boran	Sig.	Antonio	Padova	19/01/1949
Bordoni	Dott.	Moreno	Cupramontana	11/08/1971
Borino	Dott.Ing.	Michelangelo	Santa Maria a Vico	25/01/1967
Borraccini	Sig.ra	Daniela	Macerata	19/06/1949
Borrello	Sig.	Piero	Gagliano del Capo	28/05/1967
Borroni	Sig.ra	Liliana	Stresa	08/06/1936
Bosi	Sig.	Francesco	Sestri Levante	03/06/1966
Bottero	Dott.	Roberto	Modena	13/08/1966
Bottone	Lgt.	Giuseppe	Caserta	10/05/1966
Bove	Sig.	Orlando	Benevento	24/02/1970
Braccia	App.Sc.	Francesco	Sant'Angelo dei Lombardi	08/12/1984
Bragante	Sig.	Fabrizio	San Germano Vercellese	25/09/1961
Branca	Dott.ssa	Grazia	Nocera Inferiore	21/08/1967
Brighel	Dott.	Fabio	Comano	23/12/1961
Brigo	Dott.ssa	Elena	Soave	19/07/1976
Brunati	Lgt. C. S.	Massimo	Napoli	21/01/1972
Bruni	Sig.	Aldo	Bari	10/05/1964
Bruno	Dott.ssa	Rosaria	Grottaminarda	03/07/1963
Brusaschetto	Sig.	Roberto	Asti	21/07/1960
Bucci	Dott.ssa	Luigia	Corinaldo	07/03/1969
Buglione	Mar. Capo Dott.	Pier Paolo	Pomigliano d'Arco	27/06/1981
Bunkheila	Dott.	Feisal	Bengasi	14/02/1954
Burini	Dott.ssa	Anna Rita	Bergamo	22/05/1988
Cafaro	Mar. Ca. Dott.	Gaetano	Capua	18/09/1987
Cagia	Dott.	Arcangelo	Barletta	22/02/1959
Cairati	Sig.ra	Gabriella	Abbiategrasso	20/09/1970
Calarota	App.Sc.	Andrea	Rossano	05/02/1980
Calatozzo	Lgt. C. S.	Paolo	Messina	04/03/1962
Calbucci	Brig. Capo	Alessandro	Pisa	05/10/1964
Caldara	Dott.	Alberto	Scanzorosciate	25/09/1948
Calò	Sig.	Luigi	Sannicola	27/07/1950
Calosi	Dott.	Claudio	San Casciano in Val di Pesa	07/04/1959
Caltagirone	Sig.ra	Maria	Mussomeli	11/09/1966
Camossi	Sig.	Paolo	Gorizia	06/01/1974
Campagna	Dott.	Arturo	Reggio di Calabria	29/05/1958
Campagnoli	Lgt. C. S.	Massimiliano	Foligno	10/03/1968
Campioni	Dott.	Massimo	Roma	28/11/1966
Campitelli	Sig.	Vincenzo	Canzano	22/10/1950
Campolo	Mar. Capo Dott.	Pasquale	Reggio di Calabria	07/02/1973
Canale	Brig.	Luigi	Formia	17/09/1969
Canetti	Primo Lgt.Dott.	Ugo	Napoli	09/11/1968

Cangini	Sig.	Giorgio	Cesena	23/06/1962
Cannarile	Ten. Col.Dott.	Gianfranco	Cava de' Tirreni	06/09/1971
Cantini	Magg.	Davide Francesco Giovanni	San Gavino Monreale	06/09/1975
Cantini	Ten. Col. Dott.ssa	Lara	Torino	08/10/1979
Cantore	Sten. Dott.	Luigi	Andrano	21/06/1971
Capasso	Mar. Capo Dott.	Sossio	Napoli	17/08/1973
Capezzera	Prof.	Nicola	Irsina	12/03/1951
Capone	Sig.	Francesco	Roma	12/12/1961
Caporaso	Mar. Ord.	Roberto	Tocco Caudio	08/10/1973
Capozzolo	Ten. Col.	Nicola	Acquaviva delle Fonti	08/02/1977
Cappello	Dott.	Salvatore	Lecco	06/11/1954
Capri	Sig.	Fabio	San Ginesio	19/11/1968
Caputo	Primo Lgt.	Angelo	Taranto	24/09/1965
Caputo	Sig.	Salvatore	Tursi	20/11/1948
Caranta	Sig.	Aldo	Valloriate	25/03/1956
Carbone	Geom.	Luigi	Laurenzana	01/09/1953
Carcavale	Mar. Ord.	Gennaro	Eboli	03/04/1984
Carlà	Ten. Col.	Luigi	Lecce	16/07/1980
Carlin	Sig.	Giuseppe	Inverno e Monteleone	09/09/1954
Carlini	Cap. Dott.	Simone	Roma	08/05/1973
Carlini	Sig.ra	Fabiola	Civitanova Marche	14/04/1967
Carlucci	Lgt. C. S.	Sergio	Brindisi	27/04/1967
Carnevali	Dott.ssa	Marisa	Ancona	09/07/1945
Caroli	Dott.	Gerardo	Roma	15/01/1961
Carollo	Sig.	Leone	Lugo di Vicenza	11/06/1948
Carotenuto	Mar. Magg. Dott.	Massimo	Torre Annunziata	13/01/1980
Carozza	Dott.	Nicola	La Spezia	31/08/1980
Carpegna	Sig.	Antonio	Orvieto	19/11/1965
Carraro	Sig.	Antonio	Teolo	30/12/1939
Carratù	Sig.	Domenico	Montoro Inferiore	14/12/1958
Carugno	Isp.	Bruno	Pescara	12/05/1970
Caruso	Sig.	Vincenzo	San Calogero	26/07/1972
Casagranda	Sig.	Giorgio	Trento	22/04/1950
Casamassima	Lgt.	Michele	Canosa di Puglia	02/04/1972
Casano	Dott.	Franco	Licata	15/02/1963
Casilli	Ten. Col.Dott.	Giuseppe	Foggia	16/08/1969
Cassisi	Prof.	Santi	Messina	15/02/1968
Castagna	Sig.ra	Franca	Roveredo di Gua'	14/04/1956
Castellano	Dott.	Sebastiano	Pont de Beauviusin	10/03/1961
Castellano	Sig.	Carmine	Venezia	24/10/1948
Castelvecchio	Sig.	Giuseppe	Maleo	13/03/1954
Castignoli	Brig. Capo	Massimo	Piacenza	30/09/1974
Cattanei	Sig.ra	Mauretta	Borgonovo Val Tidone	02/11/1955
Cattaneo	Sig.	Erminio	Besana in Brianza	07/05/1957
Cattina	Dott.ssa	Grazia	Ozieri	17/10/1960
Causio	Sig.	Donato	Miggiano	08/08/1961
Cavaglià	Sig.	Vanni	Chieri	05/10/1960

Cavallaccio	Sig.	Sebastiano	Trentola Ducenta	27/08/1959
Cavicchi Tassinari	Sig.ra	Leda	Cento	10/06/1948
Cazzaniga	Sig.	Maurizio	Cabiate	30/08/1951
Celani	Dott.ssa	Monica	Teramo	12/08/1981
Celani	Dott.ssa	Patrizia	Ascoli Piceno	09/09/1972
Celano	Dott.ssa	Antonella	Lecce	19/08/1961
Celli	Sig.	Ivan	Roma	11/07/1978
Celotti	Sig.	Leo	Ravenna	22/12/1922
Centocchi	Dott.	Antonio	Torino	30/11/1954
Cerato	Geom.	Francesco	Vigone	28/08/1944
Cerrato	Dott.	Salvatore	Siano	01/03/1955
Cerrato	Dott.ssa	Chiara	Asti	30/07/1966
Cesaro	Sig.	Generoso Fabio	Avellino	21/11/1981
Ceste	Dott.	Alberto	Carmagnola	29/11/1971
Champlin	Dott.	Mark Steven	Westerly Rhode Island	25/11/1977
Chiarbonello	Dott.	Massimo	Pinerolo	23/09/1979
Chiarini	Sig.	Luca	Ravenna	17/05/1963
Chiarizia	Dott.	Francesco	Roma	16/08/1986
Chiarparin	Arch.	Antonio	Treviso	20/07/1955
Chirico	Col. Dott.	Fabrizio	Prignano Cilento	08/08/1968
Chironi	Lgt. Dott.	Angelo	Nardo'	08/08/1972
Ciacci	Dott.	Ivan	Belcastro	15/01/1951
Ciaccio	Prof.	Marcello	Palermo	21/08/1956
Ciampechini	Prof.ssa	Roberta	Macerata	25/07/1973
Cianchini	Lgt. C.S.	Mirco	Roma	10/08/1965
Ciani	Sig.	Massimo	Faenza	02/09/1984
Ciardullo	Sig.	Francesco	Cosenza	14/09/1965
Ciccarelli	Sig.	Amedeo	Jesi	21/03/1965
Ciccarelli	Sig.	Roberto	Macerata	28/09/1968
Cifaldi	Dott.	Benvenuto	Castelluccio Valmaggiore	23/11/1947
Cigliuti	Lgt.	Mauro Piero	Alba	17/01/1970
Cimmino Caserta	Dott.	Luigi	Napoli	22/06/1958
Cioffi	Col. Dott.	Luca Gennaro	Salerno	30/06/1973
Ciovacco	Lgt. C.S. Dott.	Giugliano	Gochsheim	16/01/1966
Cipollone	Sig.	Livio	Avezzano	21/07/1979
Cis	Dott.	Mattia	Milano	24/08/1978
Cito	Vice Brig.	Alessio	Taranto	07/12/1985
Ciuffetti	Sig.	Stefano	Tarano	22/10/1962
Cocciaretto	Sig.	Giorgio	Fermo	25/07/1953
Coco	Sig.	Vittorio	Roccagorga	11/11/1939
Cocuzza	Lgt. C.S.	Franco	Genova	29/04/1964
Colella	Lgt. C.S. Dott.	Giuseppe	Napoli	12/12/1963
Colizzi	Dott.ssa	Elena	Lecce	28/08/1985
Comana	Ing.	Paolo	Bergamo	18/01/1951
Cominetti	Ing.	Paolo	Bologna	02/11/1956
Condello	Dott.ssa	Raffaela	Oppido Mamertina	01/03/1963
Conetta	Ten. Col.Dott.	Vincenzo	Roma	14/07/1975

Congiu	Brig. Capo Q.S.	Giampaolo	Muravera	17/03/1968
Consalvo	Sig.ra	Daniela	Civitavecchia	09/03/1964
Contalbo	Col. Ing.	Felice	Terlizzi	18/05/1966
Conte	Magg. Dott.	Enrico	Roma	25/02/1972
Coppola	Mar. Magg.	Raffaele	Venezia	17/01/1974
Corazza	Sig.	Michele	Matera	14/10/1964
Corbisiero	Ten. Col.	Giovanni	Balvano	21/06/1967
Cordella	Dott.	Marco	Latina	09/06/1966
Corigliano	Lgt. Dott.	Saverio	Roma	07/01/1972
Cortelletti	Sig.	Luigi	Thiene	16/06/1968
Coscarelli	Col. t.ST Dott.	Alessandro	Grosseto	09/10/1967
Cosco	Dott.	Lucio	Napoli	05/01/1957
Cosimi	Sig.	Fernando	Tarquinia	26/12/1962
Costa	Sig.	Alberto	Castellucchio	16/03/1959
Cotifava	Prof.	Fabio	Mantova	07/05/1961
Cotugno	Sig.	Giuseppe	Monte Sant'Angelo	14/12/1944
Covre	Sig.	Lino	Vittorio Veneto	11/06/1950
Cozzi	Prof.ssa	Cristina	Busto Arsizio	18/12/1968
Cramarossa	Sig.	Giuseppe	Roma	03/10/1972
Cresce	Ten. Col.Dott.	Domenico	Napoli	18/07/1969
Crispino	Dott.	Paolo	Paola	24/12/1963
Crispino	Dott.	Salvatore	Succivo	13/06/1962
Crispino	Ing.	Pasquale	Napoli	12/03/1966
Cristiano	App.Sc.	Davide	Cancello ed Arnone	04/02/1978
Cumin	Sig.	Giovanni Luigi	Campolongo Al Torre	05/06/1945
Cuomo	Brig. Capo	Antonio	Cava de' Tirreni	11/06/1964
Cuomo	Sig.	Vincenzo	Caserta	20/08/1954
Curatolo	Sig.	Francesco	Corigliano Calabro	30/06/1960
Curcio	App.Sc.Dott.	Gianpaolo	Potenza	12/02/1978
Cusinato	Lgt.	Alberto	Padova	18/02/1967
Daffonchio	Sig.	Giorgio	Pavia	13/01/1963
D'Agostino	Sig.	Giovanni	Avellino	18/07/1987
D'Agosto	Ten. Col.Dott.	Michele	Nocera Inferiore	26/01/1980
Daidone	Ten. Col.	Roberto	Palermo	23/11/1964
D'Alessandro	Dott.ssa	Nicoletta	Padova	02/07/1973
Dal Magro	Dott.ssa	Meri	Trichiana	18/01/1956
Dalmaschio	Sig.	Roberto	Bagnolo San Vito	29/05/1944
D'Amato	Ten. Col.Dott.	Pasquale	Melfi	21/07/1974
D'Ambrisi	Ing.	Angelo	Salerno	16/05/1963
Damiani	Ten. Col.	Giuseppe	Tricase	23/06/1972
D'Amizio	Dott.	Pasquale	Napoli	27/04/1978
Dangelo	Sig.	Giuseppe	Putignano	10/05/1970
D'Angelo	Avv.	Enzo	Rive d'Arcano	17/02/1953
D'Angelo	Mar. Capo	Luciano	Napoli	14/12/1976
Daniel	Sig.ra	Rita	Ponte di Piave	02/08/1949
D'Archivio	Dott.	Claudio	Colledara	12/04/1960
De Angelis	Sig.	Rocco	San Giovanni Incarico	02/10/1969
De Baptistis	Maestro	Umberto	Teramo	19/06/1974
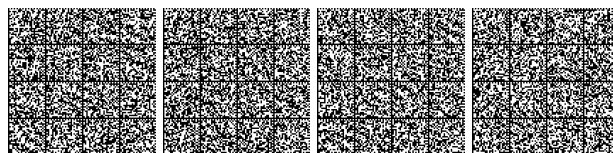
De Benedictis	Brig. Capo	Giovanni	Pescara	08/01/1968
De Besi	Dott.	Leopoldo	Pordenone	01/02/1955
De Carlis	Prof.Dott.	Luciano Gregorio	Milano	12/05/1954
D'Ecclesiis	Magg. Dott.	Francesco	Cagliari	28/07/1974
De Chirico	App. Sc. Q.S.	Vincenzo	Genova	13/02/1981
De Col	Dott.	Erio	Ponte Nelle Alpi	15/10/1960
De Falco	Dott.	Pasquale	Pomigliano d'Arco	17/05/1971
De Falco	Sig.	Giuseppe	Salerno	07/02/1952
de Felice	Lgt. C.S. Dott.	Severo	Larino	18/04/1963
De Grande	Dott.	Massimo	Torino	17/04/1963
Del Beato	Sig.	Giovanni	Roma	22/10/1973
Del Deo	Dott.	Gaetano	Napoli	13/06/1968
De Leonardis	Dott.	Scipione	Taurianova	27/03/1961
Dell'Antonia	Prof.ssa	Fabia	Trieste	06/05/1962
Della Sala	Mar. Magg.	Guido	Avellino	12/10/1974
Della Siega	Sig.	Albertino	Bertiolo	04/07/1964
Dell'Atti	Prof.Avv.	Gabriele	Bari	14/11/1976
Dello Iacono	Dott.ssa	Ivana	Aversa	11/05/1963
Delogu	Sig.ra	Agnese	Carbonia	21/01/1956
De Luca	Prof.	Michele	Savona	17/05/1956
De Lucia	Ten. Col.Dott.	Felice	Napoli	09/07/1966
Delvecchio	Dott.	Vincenzo	Barletta	04/07/1974
Demarco	Sig.	Antonio	Bitetto	21/10/1939
De Marco	Lgt.	Angelo	Matera	03/07/1968
De Marco	Sig.	Silvio	Scanzano Jonico	26/02/1976
De Marzo	Sig.	Francesco	Bari	25/12/1966
De Meo	Mar. Capo	Simone	Caserta	03/04/1988
De Meo	V. Brig.Dott.	Roberto	Campobasso	12/11/1976
De Montis	Dott.	Alessandro	Roma	08/01/1961
De Nardo	Mar. Capo Dott.	Cristian	Catanzaro	07/08/1981
De Querquis	Sig.	Nicola	Roma	26/01/1963
De Rosa	App.Sc.	Marco	Cercola	09/08/1978
Desideri	Sig.ra	Cinzia	Roma	23/07/1961
Desiderio	Sig.	Sandro	Salerno	04/05/1973
De Stefano	App.Sc.	Michele	Avellino	09/07/1985
Devecchi	Dott.	Marco	Asti	22/01/1966
De Vito	App. Sc. Q.S.	Ivo	Terracina	20/07/1976
Di Bari	Mar. Ca. Dott.	Giovanni	Nettuno	20/01/1977
Dibattista	Dott.	Giuseppe	Bari	18/09/1974
Di Carlo	Dott.	Massimo	Roma	27/01/1954
Di Cerbo	Lgt. C.S. Dott.	Luigi	Dugenta	14/06/1964
Di Costanzo	Ten. Col.Dott.	Roberto	Napoli	18/08/1977
Di Crescenzo	Sottocapo 2^ Cl.	Domenico	Salerno	04/03/1974
Di Giampaolo	Prof.ssa	Loredana	Teramo	23/10/1952
Di Giorgio	Lgt. C.S. Dott.	Roberto	Nemoli	22/07/1968
Di Giulio	Sig.	Michele	Canosa di Puglia	24/02/1976
Di Leginio	Dott.	Francesco	Roma	29/08/1953
Dileo	Cap.	Michele Fiorenzo	Castellana Grotte	25/05/1977
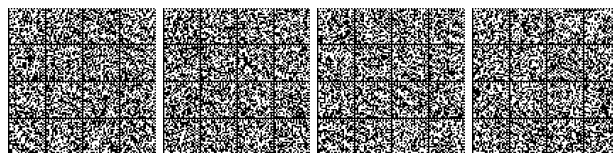
Diletti	Lgt. C. S.	Luca	Rieti	12/09/1966
Di Lorenzo	Dott.	Salvatore	Napoli	29/10/1972
Di Ludovico	Dott.ssa	Valentina	Teramo	09/07/1985
Di Lullo	Mar. Magg. Dott.	Antonio	Caserta	04/10/1977
Di Marco	Dott.	Bruno Carlo Sebastiano	Tortorici	14/01/1946
Di Nunno	Primo Lgt.	Domenico	Canosa di Puglia	21/11/1967
Di Palma	V. Brig.Dott.	Vincenzo	Bari	17/03/1974
Di Raimo Marrocchi	Dott.	Antonello	Terni	01/12/1955
Di Ruggiero	Sig.	Cosimo Damiano	Canosa di Puglia	14/07/1956
Di Salvo	Avv.	Marco	Isernia	25/06/1983
Di Tocco	Sig.	Vincenzo	Circello	06/10/1958
Di Tommaso	Lgt. C.S. Dott.	Antonio	Campobasso	12/03/1963
Di Vico	Dott.	Nicolagiovanni	Mirabello Sannitico	15/03/1959
Di Vincenzo	Dott.	Antonio	Penne	05/10/1965
Di Vincenzo	Sig.	Donato	Castropignano	02/07/1947
Di Zinno	Sig.	Domenico Antonio	Campomarino	12/01/1950
Domanico	Isp. Dott.	Nilo Alberto	Rossano	05/09/1976
Donà	Dott.	Pierluigi	Saonara	29/05/1966
D'Onofrio	Dott.	Erminio	Benevento	21/02/1976
Doria	Dott.ssa	Anna Lucia	Lecce	21/08/1980
Doro	Sig.	Camillo	San Giorgio in Bosco	24/06/1944
Dovio	Dott.	Andrea	Torino	10/05/1976
Dragonetti	Lgt. C. S.	Roberto	Lissone	27/04/1971
Dragotto	Sig.	Domenico	Trieste	20/11/1965
Enea	Dott.ssa	Iolanda	Palermo	12/03/1967
Eramo	Dott.	Oreste	Aversa	18/05/1988
Errigo	Cap. Dott.	Antonio	Roma	14/05/1980
Esposito	Dott.	Danilo	Milano	23/12/1985
Fabris	Sig.	Dorino	San Canzian d'Isonzo	09/06/1949
Facchin	Sig.	Enzo	Valdobbiadene	10/10/1958
Faconti	Geom.	Paolo	Ortonovo	13/05/1961
Faganelli	Sig.	Romero	Castel Goffredo	01/10/1953
Fait	Sig.	Mario	Rovereto	08/09/1951
Falcone	Dott.	Francesco	Taranto	11/08/1976
Fancello	Sig.	Antonello	Sassari	13/08/1958
Fanelli	Prof.ssa	Maria Anna	Potenza	11/11/1945
Fantasia	Brig. Dott.	Vito	Conversano	06/04/1975
Fantini	Dott.	Giuseppe	Sessa Aurunca	12/06/1947
Fantozzi	Sig.ra	Laura	Roma	09/03/1962
Fanuzzi	Lgt. C. S.	Salvatore	Pisticci	07/02/1969
Farina	Dott.	Leonardo	Valderice	14/06/1956
Fazio	App.Sc.	Patrik	Praia a Mare	28/11/1982
Federici	Sig.	Enrico	Roma	04/05/1962
Federici	Sig.	Vincenzo	Gazoldo degli Ippoliti	08/03/1930
Felici	Primo Lgt.	Luigi	Jesi	09/01/1969
Fermanelli	Sig.ra	Laura	Urbisaglia	10/10/1970
Ferrante	Ten. Col.Dott.	Davide	Mantova	26/07/1969
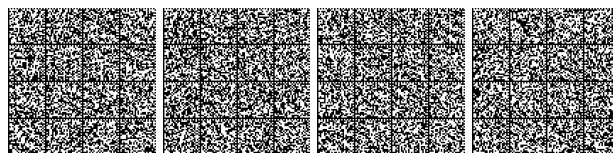
Ferrari	Sig.	Lorenzo	Beura-Cardezza	17/04/1948
Ferrarini	Dott.	Nicola	Livorno	12/12/1970
Ferraro	Ing.	Ernesto	Cosenza	12/05/1982
Ferriani	Arch.	Graziano	Brescia	21/12/1965
Fidacaro	Sig.	Antonino	Mirto	25/06/1952
Fiermonte	Lgt. C. S. Dott.	Domenico	Roma	30/01/1976
Filannino	Mar. Capo Dott.	Luigi	Barletta	22/02/1974
Filauro	Dott.	Luca	Palermo	04/03/1975
Fincato	Brig. Capo Q.S.	Ermes	Piove di Sacco	24/03/1970
Finotti	Lgt. C. S.	Roberto	Monza	10/05/1966
Fiocco	Dott.	Pasquale	Bologna	13/12/1965
Fiordelisi	Dott.	Antonio	Ottaviano	30/08/1983
Fioretti	Ten. Col.	Massimiliano	Palmanova	12/08/1965
Fiorino	Sig.	Filippo	Acquaviva delle Fonti	11/12/1962
Fontanelli	Dott.	Alessandro	Udine	19/02/1952
Forastieri	Dott.ssa	Federica	Ancona	27/06/1973
Forlani	Col. Dott.	Roberto	Caserta	19/03/1978
Fornaro	Sig.	Gaetano	Napoli	16/04/1958
Fracella	Brig.	Sergio	Nardo'	10/04/1968
Franca	Dott.	Maurizio	Roma	06/01/1963
Franceschini	Dott.	Roberto	Borgonovo Val Tidone	14/06/1943
Franchi	Prof.	Massimo	Pontremoli	19/08/1973
Franchini	Magg. Dott.	Vito	Teheran	27/06/1977
Friscioni	Dott.ssa	Maria Adriana	L'Aquila	07/05/1980
Frisone	Ten. Col.Dott.	Letterio	Messina	16/02/1966
Frulio	Dott.	Matteo	Genova	29/10/1983
Fucelli	Ten. di Vasc.	Marco	Perugia	23/05/1982
Furlan	Dott.	Mario	Milano	26/11/1964
Fusco	Brig. Capo Q.S.	Vincenzo	Limatola	03/09/1966
Gabbana	Sig.ra	Luciana	Pravisdomini	13/07/1952
Gabriele	Dott.	Carlo	Cosenza	18/04/1969
Gagliardi	Sig.	Pietro	Francavilla al Mare	08/01/1962
Galasso	Dott.	Luigi	Roma	17/06/1963
Galli	Mar.	Massimo	Roma	03/09/1983
Gallio	Sig.	Angelo	San Pietro in Gu	31/10/1947
Gallo	App.Sc.	Domenico	Pollena Trocchia	23/05/1983
Gallo	Cap. di Corv.	Antonio	Catanzaro	23/12/1967
Gallo	Rag.	Luigi	Melendugno	08/12/1965
Galvagno	Sig.	Giuseppe	Corleone	10/12/1963
Garbin	Dott.ssa	Chiara	Vicenza	01/06/1969
Garzia	Mar. Dott.	Luigi	Collepasso	03/04/1971
Gasponi	Sig.	Martino	Soriano nel Cimino	06/10/1968
Gattamelati	Sig.	Emanuele	Castelnovo ne' Monti	26/03/1977
Gemi	Sig.	Oscar	Besiri	27/03/1980
Gemma	Mar. Ord. Dott.	Simone	Lecce	06/12/1978
Genesio	Sig.	Salvatore	Gioiosa Ionica	01/06/1944
Gennarelli	Ten. Col.	Roberto	Venezia	29/06/1965
Gentile	App.Sc.	Vincenzo	Vico Equense	05/12/1979
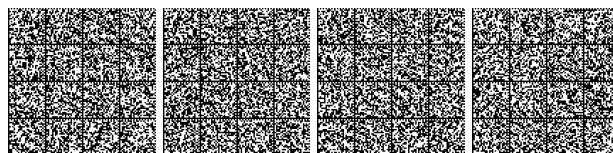
Gentile	Sig.	Antonino	Biancavilla	06/10/1959
Germani	Sig.	Massimo	Lapedona	04/09/1963
Gherghetta	Prof.	Vinicio	Monfalcone	06/05/1957
Ghirardelli	Dott.ssa	Cinzia	Ravenna	17/05/1962
Giacomini	Dott.	Andrea	San Severino Marche	02/12/1974
Giacomini	Dott.ssa	Simona	Cerreto di Spoleto	28/09/1969
Giallombardo	Sig.ra	Patrizia	Albisola Superiore	19/07/1964
Gianfranceschi	Sig.	Ugo Giuseppe	Bardolino	18/04/1947
Giannetti	Dott.	Matteo	Perugia	30/10/1982
Giannini	Sig.	Luciano	Monte San Savino	07/10/1953
Giannone	Dott.	Fedele	Barletta	26/09/1962
Giannone	Dott.	Marco	Roma	13/08/1973
Giavoli	Sig.	Giorgio	Magliano Sabina	08/09/1961
Gigante	Mar.	Giuseppe	Roma	21/06/1964
Giordani	Sig.	Carlo	Villa Lagarina	20/01/1946
Giorio	Ten. Col.Dott.	Simone	San Vito al Tagliamento	14/10/1976
Giovanforte	Sig.	Massimo	Ronciglione	12/03/1964
Giovannini	Dott.	Massimo	Roma	07/02/1951
Girasole	Sig.	Giuseppe Giovanni	Sciacca	24/06/1981
Girgenti	Magg. Dott.	Daniele	Castellammare di Stabia	17/02/1979
Girolamodibari	Mar. Dott.	Donato	San Giovanni Rotondo	24/09/1984
Giuliani	Sig.	Elio	Pesaro	08/12/1961
Giunta	Prof.ssa	Salvatrice Lucia	Piazza Armerina	28/10/1949
Giuricin	Dott.ssa	Gloria	Campobasso	06/05/1957
Gobbato	Sig.	Franco Giuseppe	Vittorio Veneto	22/07/1964
Golino	Dott.	Clemente	Caserta	26/09/1974
Gombi	Avv.	Francesco	Bologna	22/04/1955
Gozzi	Prof.ssa	Tiziana	Mantova	12/05/1950
Grammatico	Col. Dott.	Nicola	Erice	31/01/1976
Granito	Sig.	Silvio	Pezzolo Valle Uzzone	11/07/1956
Grassini	Dott.	Aldo	Ancona	28/05/1940
Grassini	Sig.	Paolo	Ancona	18/09/1965
Graziano	Sig.	Ruggiero	Barletta	25/12/1971
Greco	Dott.	Silverio	Lecce	02/01/1981
Greco	Mar. Ord.	Antonio	Collepasso	01/10/1966
Greco	Sig.ra	Maria	Catania	24/11/1968
Grimani	Dott.	Vittorio	Campobasso	30/11/1974
Grinzato	Sig.ra	Antonella	Padova	25/08/1957
Grittani	Cap. Dott.	Francesco	Bari	10/06/1968
Guarnieri	Sig.	Nicola	Massafra	21/06/1953
Gubbiotti	Sig.	Maurizio	Roma	03/04/1962
Guglielmini	Sig.	Stefano	Cittadella	29/03/1964
Guidara	Sig.	Edoardo	Tortoreto	18/04/1957
Guigliotti	Brig. Capo	Giampaolo	Palazzo San Gervasio	18/06/1971
Guzzetti	Dott.	Roberto	Como	13/11/1952
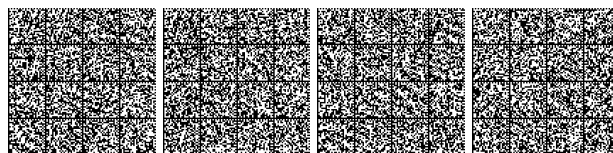
Hillebrand	Sig.	Hubert	Merano	16/12/1961
Iacuzzi	Dott.ssa	Anna Paola Maria	Oristano	18/05/1961
Iannaccone	Sig.	Lugi	Parma	08/10/1949
Iannettone	Ten. Col.Dott.	Luigi	Napoli	13/09/1979
Iannotta	Cap. Dott.	Antonio	Caserta	22/02/1975
Ibba	Cap. di Corv.	Piero	Cagliari	12/02/1972
Idrogeno	Dott.	Giovanni	Cravanzana	08/01/1957
Iervolino	App.	Marcello	Napoli	26/06/1963
Impegno	Col. Dott.	Roberto	Napoli	18/04/1973
Imperatrice	Dott.	Alessandro	Roma	05/06/1967
Incaviglia	Sten. Dott.	Pietro	Favignana	24/05/1966
Infranzi	Dott.	Massimo	Salerno	03/02/1959
Ingenito	Lgt. Dott.	Maurizio	Berna	04/09/1972
Ingrosso	Sig.	Giovanni	Lecce	28/05/1960
Inno	Lgt. C.S. Dott.	Cristiano	Isernia	04/09/1968
Intorcia	Mar. Ord. Dott.	Raffaele	Benevento	07/11/1974
Invernici	Dott.	Sergio	Torino	05/08/1968
Ionna	Prof.Dott.	Franco	Vastogirardi	30/06/1955
Ippolito	Sig.	Cosimo	Massafra	16/02/1961
Irrera	Dott.	Giancarlo	Messina	31/01/1969
Isella	Sig.ra	Natalina	Barzago	25/12/1946
Iuzzolino	Dott.	Gregorio	San Gregorio Magno	03/11/1957
Klanjšček	Sig.	Damjan	Gorizia	15/08/1956
Labate	Dott.	Vincenzo	Reggio di Calabria	14/08/1960
Labori	Sig.	Vincenzo	Bari	23/10/1955
Lafiosca	Avv.	Pietro	Tricarico	13/01/1973
Lagravinese	Dott.	Domenico	Sammichele di Bari	01/09/1953
La Guardia	Dott.	Mario	Bolzano	18/08/1958
Lai	Ten. Col.	Mariano	Cagliari	17/12/1964
Landi	Prof.ssa	Licia	San Bonifacio	09/05/1955
Landi	Sig.	Stefano	Ginevra	01/12/1968
Lanese	Dott.	Giuseppe	Isernia	03/05/1974
Laperchia	Dott.ssa	Albina	Bari	10/04/1964
Lapucci	Dott.	Massimo	Roma	22/11/1969
La Rovere	Magg. Dott.	Marco	Chieti	07/08/1987
Lasorsa	Sig.	Aldo	Macerata	05/08/1958
Lassi	Sig.	Michele	Firenze	12/12/1971
Lastella	Ten. Col.Dott.	Michele	Bisceglie	15/09/1978
Latela	Sig.	Raffaele	Polignano a Mare	07/04/1970
Laurenti	Sig.ra	Sabrina	Roma	01/04/1970
Lauretti	Dott.ssa	Alessandra	Roma	06/02/1967
Legrottaglie	Lgt.	Bernardino	Bari	17/07/1960
Lentino	Lgt. C. S.	Tommaso	Catanzaro	21/06/1971
Leone	Sig.	Mario	Pocapaglia	10/12/1950
Leoni	Sig.ra	Mara	Pavullo nel Frignano	18/05/1962
Leonzi	Prof.	Carmine	Atri	07/08/1954
Lepore	Dott.	Ciro	Bari	01/11/1978
Liborio	Ten. Dott.	Lanfranco	Berna	01/12/1967

Lilli	Lgt. C. S. Dott.	Maurizio	Roma	07/04/1963
Lissa	Sig.	Massimo	Sessa Aurunca	29/04/1969
Lo Bello	Dott.	Carmelo	Agrigento	12/08/1952
Lo Bianco	Avv.	Gianluca	Roma	30/10/1969
Lodeserto	Dott.	Giuseppe	Lecce	29/08/1957
Logoteta	Avv.	Santo	Reggio di Calabria	28/12/1983
Lolli	Don	Alberto	Varese	17/10/1975
Lombardi	Dott.ssa	Anna Maria	San Severo	01/01/1948
Longetti	Sig.ra	Eva	Perugia	17/10/1970
Longhi	Mar. Ca. Dott.	Gianluca	Belluno	24/09/1982
Longo	Sig.	Carlo Santo	Panni	30/10/1959
Lorentini	Dott.	Giuseppe	Casoli	29/07/1983
Lorenzon	Sig.	Ivaldi	Romans d'Isonzo	17/06/1939
Lo Sciuto	S. Ten. Dott.	Salvatore	Roccapalumba	08/06/1968
Lotito	Dott.ssa	Giuseppina	Foggia	01/05/1965
Lovison	Dott.	Romano	Padova	30/12/1956
Lubello	Ten. Col.Dott.	Luigi	Gallipoli	09/10/1980
Lucchesi	Prof.	Luigi	Castiglione di Garfagnana	03/12/1941
Lucchesi	Sig.	Paolo	Barga	05/10/1964
Luciani	Sig.	Mauro	Roma	28/01/1965
Luciani	Sig.	Quirino	Pescorocchiano	05/02/1967
Luciani	Ten. Col.Dott.	Antonio	Roma	07/03/1974
Lupo	Sig.	Francesco	Centola	14/08/1961
Lutzu	Ing.	Andrea	Oristano	18/12/1962
Macaluso	Mar. Magg.	Mirco	Bressanone	25/10/1976
Macolino	Lgt. C. S.	Giovanni	Bari	22/08/1968
Maffei	Col. Dott.	Francesco	Bari	23/06/1965
Maggia	Ing.	Marco	Padova	18/09/1976
Maggio	Brig. Capo Q.S.	Rosario	Siena	02/04/1966
Maggio	Dott.	Vito	Mazara del Vallo	07/08/1957
Maglio	Dott.	Donato	Tricase	27/07/1984
Malcangi	Mar. Capo	Enzo	Corato	06/02/1977
Malfante	Sig.	Dario	Zoppola	21/10/1946
Mamoli	Dott.ssa	Roberta	Bergamo	22/10/1988
Mancinelli	Sig.ra	Vittoria	Gagliole	27/10/1941
Mandelli	Dott.	Andrea	Monza	11/08/1962
Manfredi	Lgt. C.S. Dott.	Francesco	Saronno	24/07/1967
Maniero	Dott.ssa	Maria Teresa	Padova	06/04/1970
Maniero	Sig.	Marco	San Giorgio la Molara	02/12/1950
Manini	Sig.	Arnaldo	Assisi	08/08/1936
Manni	Avv.	Francesca	Maglie	07/10/1986
Mansi	Lgt.	Maurizio	Canosa di Puglia	09/05/1965
Mantelli	Dott.ssa	Isolina	Catanzaro	23/02/1951
Mantero	Sig.	Antonio	Genova	29/10/1956
Mantoan	Dott.	Ludovico	Schio	14/08/1982
Marando	Sig.	Francesco	Plati'	11/04/1965
Marangon	Sig.	Innocente	Udine	28/12/1958
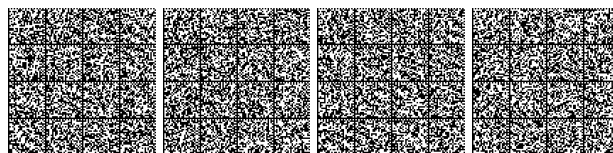
Marangoni	Sig.	Roberto	Adria	29/08/1965
Marano	Dott.ssa	Silvia	Roma	06/03/1968
Marcantonelli	Prof.ssa	Annamaria	Treia	29/11/1966
Marchetti	Sig.	Gianluca	Rimini	03/08/1971
Marchione	V. Brig.Dott.	Matteo	Frosinone	06/06/1988
Mariano	App.Sc.	Antonio	Poggiardo	24/11/1982
Marino Merlo	Lgt. C. S.	Giuseppe	Messina	26/08/1972
Marongiu	Lgt. C. S.	Giampaolo	Carbonia	21/02/1968
Marongiu	Mar. Ord. Dott.	Alessandro	Palestrina	19/08/1974
Maroni	Sig.ra	Maria Daniela	Como	07/06/1956
Marra	Dott.	Pierangelo	Uster	24/07/1961
Marra	Ten. Col.Dott.	Valerio	Lecce	27/04/1977
Marras	Sig.	Costantino	Martis	16/07/1962
Martelli	Sig.	Mauro	Livorno	07/03/1966
Martinelli	Avv.	Guido	Bologna	29/10/1956
Martinelli	Sig.	Andrea	Cernusco sul Naviglio	24/12/1952
Martines	Sig.	Giuseppe	Trapani	10/04/1951
Martino	Dott.	Gregorio	Reggio di Calabria	29/10/1956
Martino	Dott.	Lucio	Marsico Nuovo	23/01/1951
Martucci	Brig. Capo C.S.	Gerardo	Avellino	29/09/1965
Marvulli	Lgt. C. S.	Vincenzo	Altamura	30/03/1966
Mascellani	Dott.	Marco	Roma	13/09/1981
Masini	Sig.	Fabrizio	Pelago	13/07/1960
Masini	Sig.	Marco	Reggio nell'Emilia	02/07/1959
Massafra	Ten. Col.Dott.	Gabriele	Roma	16/06/1966
Massari	App.Sc.	Angelo	Carosino	18/05/1968
Masseo	Dott.	Vincenzo	Reggio di Calabria	07/07/1981
Masseroni	Sig.	Giampietro	Pescarolo ed Uniti	22/10/1940
Massi	Sig.	Vittorio	San Benedetto del Tronto	16/01/1965
Mastella	Dott.ssa	Chiara	Verona	26/06/1961
Mastio	Sig.	Giuseppe	Gavoi	12/08/1944
Mastrini	Sig.	Sandro	Atri	30/04/1971
Matarazzo	Dott.ssa	Rossella	Napoli	30/08/1966
Matera	Lgt. Dott.	Francesco	Matera	16/05/1975
Mattei	Ten. Col.Dott.	Angelo	Campi Salentina	24/12/1968
Maurano	Dott.	Attilio	Salerno	28/10/1954
Maurizi	Sig.	Alessandro	Tuscania	27/09/1965
Mazzanti	Dott.	Umberto	Sasso Marconi	21/05/1956
Mazzarella	Dott.	Raffaele	Caserta	17/06/1975
Mazzi	App. Sc. Q.S.	Maurizio	Arezzo	06/07/1980
Mazzocchio	Dott.ssa	Carla	Terni	19/07/1959
Mazzoli	Ing.	Francesco	Darfo Boario Terme	14/04/1962
Mazzotta	Sig.	Davide	Taranto	01/12/1968
Mazzullo	Col. Dott.	Giuseppe	Palermo	28/08/1975
Mecca	Sig.	Salvatore	Potenza	19/05/1980
Melchiorri	Sig.	Giordano	Padova	19/03/1946
Melese	Sig.	Vincenzo	Calvi Risorta	12/06/1963
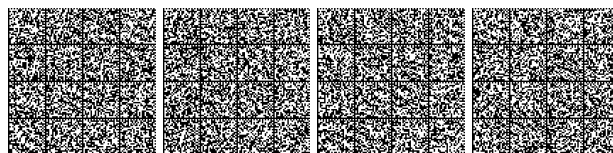
Memoli	Don	Cosimo	Bitonto	06/02/1960
Menicucci	Sig.	Alfeo	Ponte Buggianese	23/05/1929
Mennini	App. Sc. Q.S.	Andrea	Roma	03/01/1977
Menotti	Sig.	Alberto	Quito	11/09/1956
Mercadante	Dott.	Giovanni	Altamura	08/06/1945
Mereu	Dott.	Gabriele	Cagliari	11/05/1955
Merli	Sig.	Roberto	Lumezzane	23/07/1959
Metta	Sig.	Giacomo	Canosa di Puglia	06/11/1958
Micelli	Ten. Col.Dott.	Giuseppe	Oria	12/04/1970
Michelini	Sig.	Egidio	San Prospero	03/07/1959
Michini	Prof.	Carlo	Teramo	23/06/1982
Micocci	Mar. Capo Dott.	Giampiero	Maglie	06/03/1976
Mignozzetti	Dott.ssa	Simonetta	Foligno	30/06/1964
Milanesi	Dott.ssa	Elisa	Roma	02/08/1965
Milani	Col. Dott.	Andrea	Roma	11/02/1973
Mileti Resta	Sig.	Giovannino	Alcara Li Fusi	30/09/1940
Mirandi	Rag.	Mario	Isola del Gran Sasso d'Italia	08/08/1943
Miscioscia	M.llo Ord. Dott.ssa	Roberta	Roma	25/05/1987
Mocci	Sig.	Claudio	Bastia Umbra	27/03/1956
Moccia	Sig.	Leonardo	Manduria	15/02/1955
Modestino	Prof.	Riccardo	Ferrara	16/02/1954
Monaco	Dott.ssa	Concetta Maria	San Gallo	26/06/1963
Monaco	Lgt. C. S.	Claudio	Roma	26/09/1969
Monculli	App. Sc. Q.S.	Mauro	Treviso	20/11/1975
Monni	Mar.	Pasquale	Vico Equense	08/01/1970
Montagano	Sig.	Luigi	Bonefro	03/11/1952
Montaldi	Sig.	Giuliano	Civitella Roveto	28/12/1961
Montecalvo	Dott.ssa	Francesca	Bari	25/06/1967
Montemagno	Magg. Dott.	Marco	Catania	01/06/1982
Monti	Sig.	Carlo	Milano	03/05/1940
Montuori	App. Sc. Q.S.	Stefano	Baiano	21/06/1966
Morani	Dott.	Milco	Cerveteri	03/01/1962
Mordente	Sig.ra	Anna	Corleto Monforte	22/11/1963
Morfino	Mar. Capo Dott.	Nicola	Acqui Terme	29/07/1983
Moschetto	Brig.	Alfredo	Bronte	19/05/1966
Mosconi	Cap. di Vasc. Dott.	Massimo	Genova	07/04/1966
Mottola	C.le Magg. Ca. Sc. Q.S.	Luciano	Aversa	29/05/1980
Mugione	Lgt. C. S.	Livio	Napoli	25/05/1967
Muscio	Dott.	Luigi	Potenza	26/07/1955
Musso	Dott.	Michelino	Asti	26/05/1952
Musumeci	Prof.	Giuseppe	Scicli	05/04/1979
Nardi	Col. Dott.	Roberto	Mogliano	18/04/1959
Nasazzi	Sig.ra	Maria Grazia	Lecco	19/06/1952
Navaro	Dott.ssa	Monica	Rovigo	09/03/1976
Naviglio	Dott.	Francesco	Roma	13/04/1948
Nespoli	Avv.	Danio	Atri	19/11/1976
Nicolò	Dott.ssa	Daniela	Messina	04/10/1963

Nicolussi Moz Chelle	Sig.	Danilo	Belluno	14/03/1963
Ninu	Sig.	Angelo	Silanus	17/09/1953
Nisticò	Sig.	Domenico	Reggio di Calabria	03/07/1955
Nitti	Lgt.	Michele	Bari	21/05/1975
Nocera	Sig.	Nicola Maria	Vibo Valentia	31/08/1968
Noro	Maestro	Fabiana	Neuchatel	09/10/1965
Notari	Magg.	Luigi	Udine	30/09/1987
Novario	Dott.	Filippo	Vercelli	24/01/1981
Nuccio	Dott.ssa	Maria Giovanna	Maglie	16/01/1973
Nuzzo	Dott.	Pier Vitale	Poggiardo	04/07/1984
Olivati	Sig.	Marco	Verona	12/05/1961
Olivi	Sig.	Saverio	Fossombrone	10/10/1957
Omenetto	Sig.	Giampietro	Agugliaro	12/08/1941
Onorato	Magg. Dott.	Antonio	Motta Sant'Anastasia	26/02/1970
Orlandini	Sig.	Franco	Bologna	05/10/1966
Orlando	Dott.	Massimiliano	San Dona' di Piave	11/01/1965
Pacella	Dott.ssa	Fabiana	Porto Cesareo	30/09/1977
Paci	Prof.	Federico	San Benedetto del Tronto	14/12/1964
Pacia	Mar. Capo	Salvatore	San Paolo Bel Sito	25/07/1973
Pacini	Sig.	Adriano (detto Elio)	Pistoia	01/08/1949
Paganini	Cap. di Vasc.	Maurizio	Viareggio	22/09/1964
Pagliuca	Rag.	Achille	Brescia	14/07/1967
Painini	Sig.	Andrea Alberto Alceo	Milano	12/08/1977
Paletti	Sig.	Giuseppe	Pontevico	08/01/1962
Palmieri	Dott.	Vito	Bari	18/09/1976
Palmieri	Dott.ssa	Moniangela	Maglie	23/06/1970
Palmieri	Lgt.	Marco	Santa Croce di Magliano	19/04/1976
Paloschi	Dott.	Gerardo	Cremona	25/09/1962
Palumbo	Sig.	Eugenio	Sannicola	03/12/1959
Panattoni	Prof.ssa	Anna Maria	Tivoli	20/05/1966
Pancaldi	Sig.	Giulio	Medicina	14/02/1963
Pandolfi	Sig.	Caterina	Gallese	21/10/1957
Pandolfi	Sig.ra	Maria	Mailly le Camp	21/05/1962
Panichi	Lgt.	Roberto	Maracaibo	26/02/1968
Panico	Sig.	Davide	Tricase	25/02/1974
Pansini	Sig.	Mauro	Roma	21/07/1964
Panzardi	Dott.	Giuseppe Antonio	Noepoli	02/05/1963
Panzavolta	Dott.	Filippo	Ravenna	11/02/1972
Paolinelli	Dott.ssa	Barbara	Ancona	26/06/1976
Paparella	Dott.ssa	Silvia	Copparo	19/11/1973
Paradisi	Mar. Magg. Dott.	Fabio	Porto San Giorgio	10/05/1972
Parato	Prof.	Vincenzo	Torre Santa Susanna	09/12/1947
Parente	Sig.ra	Rita	Grazzanise	02/04/1949
Parrilla	Lgt. C. S.	Giuseppe	Bocchigliero	06/04/1971
Passabì	Lgt. C. S.	Ivan	Lizzanello	09/04/1964
Passera	Sig.	Giacomo	Urgnano	06/02/1954
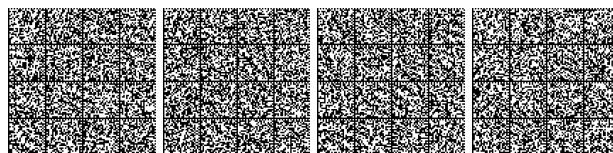
Pastine	Sig.	Carlo Alberto	Varazze	20/01/1939
Pastò	Sig.	Francesco	Bagnoli di Sopra	03/02/1962
Pastore	Vice Brig.	Massimo	Napoli	10/04/1972
Pastori	Sig.	Giuseppe	Busto Arsizio	11/11/1955
Pecoraro	Dott.	Vincenzo	Palermo	01/03/1966
Pedulli	Sig.	Marco	Faenza	05/05/1962
Pelini Levi	Dott.ssa	Daniela	Terni	31/08/1963
Perciballi	Avv.	Laila	Isola del Liri	08/12/1971
Percudani	Dott.	Carlo	Parma	10/01/1960
Peri	Sig.ra	Claudia	Desenzano del Garda	18/09/1961
Perotti	Dott.	Genesio	Bari	17/10/1961
Perra	Sig.ra	Giuseppina	Oristano	28/07/1959
Perrellis	App.Sc.	Antonio	Acri	22/09/1979
Pesce	Primo Lgt.	Biagio	Bari	28/11/1967
Pesce	Rag.	Federico	Cessalto	31/01/1963
Pesce	Sig.	Giuseppe	Termoli	27/02/1954
Pesci	Sig.	Alfio	Ferrara	18/07/1947
Petrà	Sig.	Michele	Jannadi	03/02/1942
Petralia	Col. Dott.	Livio Maria Francesco Quirino	Palermo	03/06/1968
Petrosillo	Sig.	Giuseppe	Monopoli	05/05/1946
Pica	Sig.	Alessandro	Assisi	29/10/1973
Pica	Sottocapo Sc.	Noemi	Giulianova	31/03/1982
Piccaluga	Dott.	Carlo	Oristano	10/11/1973
Piccinni	Dott.	Vincenzo	Roma	06/10/1970
Piccione	Dott.	Andrea	Brindisi	07/11/1964
Piccirilli	Mar. Magg.	Alberto	Cassino	29/09/1971
Piccirilli	M.llo A.	Manolo	Roma	28/02/1974
Piccitto	Dott.	Francesco	Siracusa	18/02/1940
Piccolo	Sig.	Francesco Pio	Torre del Greco	16/12/1986
Picicco	Avv.	Agostino	Molfetta	19/02/1969
Picone	Sig.	Natale	Potenza	21/12/1945
Pieraccini	Sig.	Riccardo Nicolò	Prato	24/04/1983
Pierobon	Sig.	Demetrio	Fontaniva	30/12/1963
Pinello	Sig.ra	Flavia	Palermo	20/06/1985
Pinna	Ten. Dott.	Pietro	Tonara	12/05/1965
Pinzino	Ten. Col.Dott.	Mario	Messina	28/10/1968
Piraino	Sig.	Guglielmo	Bergamo	02/08/1950
Pirola	Sig.	Alessandro	Castello di Brianza	17/09/1936
Pisani	Lgt.	Antonio	Vallo della Lucania	02/08/1972
Pisaniello	Sig.	Antonio	Benevento	25/10/1943
Piscitelli	Magg. Dott.	Cornelio	Taranto	04/07/1976
Pisu	Mar.	Fabio	Moncalieri	01/02/1968
Pittarello	Sig.	Pietro	Gassino Torinese	18/02/1950
Piubelli	Sig.ra	Mirella	Cazzano di Tramigna	04/04/1932
Plazzotta	Lgt.	Rudi	Paularo	21/03/1967
Poggi	Sig.	Fabrizio	Voghera	01/07/1958
Polito	Dott.	Giancarlo	Manduria	18/09/1969

Pollini	Sig.	Angelo	Voghera	11/10/1969
Polo	Sig.	Luigi	Pozzonovo	27/04/1950
Polverini	Dott.	Fabrizio	Guise	04/04/1959
Ponzetto	Cap. di Vasc. Dott.	Giambattista	Genova	11/12/1963
Porcu	App. Sc. Q.S.	Massimiliano	Sassari	11/03/1972
Porcu	Sig.	Stefano	Cagliari	08/09/1966
Portioli	Sig.ra	Rina	Suzzara	26/06/1931
Pozzato	Sig.	Giancarlo	Mortara	27/04/1953
Pozzebon	Vice Brig.	Giuliano	Carignano	07/01/1969
Pozzobon	Sig.	Alfonso	Resana	16/06/1942
Prencipe	Sig.	Fernando	Foggia	02/06/1968
Prestera	Dott.ssa	Maria Teresa	San Chirico Raparo	20/09/1972
Presti	Sig.	Pasqualino	Torino	10/01/1961
Pricchiazzi	Col. Dott.	Massimiliano	Bari	14/08/1975
Probo	Dott.	Giacomo	Alzano Lombardo	08/09/1972
Prosciutti	Dott.ssa	Francesca	Roma	23/04/1982
Prosdocimo	Sig.	Agostino	Meduna di Livenza	09/07/1949
Puddu	Dott.	Christian	Roma	08/03/1977
Pulita	Sig.ra	Franca	Jesi	31/07/1949
Pulze	Ten. Col.Dott.	Samuele	Este	21/06/1975
Quadrozzi	Dott.	Paolo	Alatri	23/11/1984
Quarta	Sig.	Salvatore	Monteroni di Lecce	13/12/1951
Rabiti	Cap. Dott.	Flavio	Forli'	24/11/1966
Raciti	Dott.	Andrea Francesco	Catania	06/11/1974
Radicia	Dott.	Rocco	Gela	12/07/1964
Ragaini	Sig.	Franco	Tolentino	11/09/1939
Rainone	Sig.	Giuseppe	Cava de' Tirreni	26/06/1978
Rampa	Dott.	Mario	Lecco	22/06/1979
Ratti	Geom.	Matteo Italo	Milano	03/10/1974
Ravagli	Dott.ssa	Patrizia	Modigliana	02/01/1952
Reali Vannucci	Dott.	Fausto	Firenze	22/01/1966
Reitano	Dott.	Antonino	Bagnara Calabra	17/10/1959
Rella	Mar. Capo	Donato	Torino	04/11/1972
Resta	Prof.	Onofrio	Turi	02/01/1950
Restivo	Dott.ssa	Maria Teresa	Roma	11/11/1966
Reula	Sig.	Pierluigi	Premosello-Chiovenda	11/02/1955
Ribigini	Sig.	Riccardo	Perugia	16/01/1974
Ribilotta	Sig.	Vincenzo	Piazza Armerina	21/11/1955
Ricci	Dott.	Camillo	Roma	24/01/1959
Ricci	Lgt. Dott.	Domenico	Martina Franca	29/05/1972
Ricci	Prof.ssa	Maria Addolorata	Ginosa	14/02/1950
Ricciardi	Ten. Col.Dott.	Claudio	Caserta	16/10/1969
Ricigliano	App. Sc. Q.S.	Donato	San Fele	26/06/1965
Ridolfo	Cap. di Freg.	Massimo	Catania	05/01/1970
Rienzi	Sig.	Alessandro	Gallarate	29/04/1979
Rinaldini	Sig.	Erasmo	Reggio nell'Emilia	06/06/1939
Ripani	Dott.	Alessandro	Giulianova	29/03/1973
Ripanti	Dott.	Stefano	Senigallia	13/08/1956
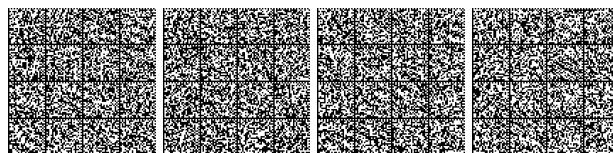
Rispigliati	Sig.ra	Ivonne	Ancona	11/09/1948
Rispoli	Dott.ssa	Albina	Lanciano	09/06/1956
Ristaldo	Sig.	Pasquale	Santa Maria Capua Vetere	02/01/1944
Riva	Avv.	Maria	Messina	02/06/1969
Rivani	Sig.	Paolo	Ravenna	30/09/1978
Rizzini	Sig.	Isidoro	Marcheno	29/05/1948
Rizzo	Dott.	Francesco	Siracusa	16/04/1964
Rizzotto	Dott.	Giuseppe	Vittorio Veneto	29/06/1953
Rocca	Sig.	Elio	Modica	03/10/1961
Rocchi	Dott.	Renato	Caldarola	14/11/1961
Rocco	Sig.	Giacomo	Lucerna	05/11/1975
Rolla	Mons.	Maurizio	Pessano con Bornago	29/01/1953
Romanato	Sig.ra	Daniela	Padova	11/02/1964
Romano	Lgt.	Antonio	Capodrise	08/02/1966
Romano	Mar. Capo Dott.	Domenico	Lacco Ameno	03/02/1987
Romeo	Sig.	Paolo	Aosta	01/11/1961
Romeo	Sig.	Paolo	Savona	04/10/1958
Rondanini	Sig.	Andrea	Busto Arsizio	23/08/1974
Rosa	Sig.	Rocco	Calvello	07/03/1955
Rosa	Sig.ra	Katia	Bologna	29/08/1964
Rosato	Dott.	Luigino	Pescopennataro	16/01/1952
Roscini	Lgt. C. S.	Lucio	Spello	26/03/1970
Rossi	Ing.	Roberto	Roma	17/10/1975
Rossi	Mar. Capo	Alessandro	Caserta	09/06/1973
Rossi	Sig.	Davide	Genova	04/03/1979
Rossignolo	App. Sc. Q.S.	Filippo	Firenze	14/06/1981
Röttgen	Prof.	Herwart	Weimar / Thüringen	30/11/1931
Rovetti	Cap. di Corv. Dott.	Francesco	Pontedera	12/07/1977
Ruberto	Brig. Capo Q.S.	Antonio	Lamezia Terme	08/06/1974
Ruffolo	Sig.	Domenico	Cerisano	18/02/1943
Ruggiero	Brig. Capo Q.S.	Angelo	Latiano	13/04/1971
Rullo	Mar. Ord. Dott.	Giuseppe Massimiliano	Catanzaro	19/05/1981
Russo	Brig. Capo	Felice Mauro	Foggia	14/12/1966
Russo	Magg. Dott.	Marco Maria	Napoli	31/12/1986
Sabarese	Sig.	Gerardo	Mercato San Severino	14/09/1964
Sabatini	Dott.	Nicola	Onano	30/04/1965
Sabetta	Sig.	Antonio	Lecce	28/12/1964
Sacchetti	Lgt.	Giovanni	Conversano	20/01/1971
Sacchi	Arch.	Pietro Rodolfo	Tortona	06/02/1949
Salerno	Brig. Capo	Marco	Benevento	07/04/1977
Salmi	Sig.ra	Patrizia	Ravarino	18/05/1961
Salvadori	Dott.	Fabio	Prato	01/12/1973
Salvati	Avv.	Sabato	Salerno	30/01/1963
Salvo	Dott.ssa	Federica	Palermo	01/02/1988
Salvucci	Sig.	Adriano	Pollenza	11/08/1961
Sambri	Sig.	Claudio	Argelato	14/09/1949
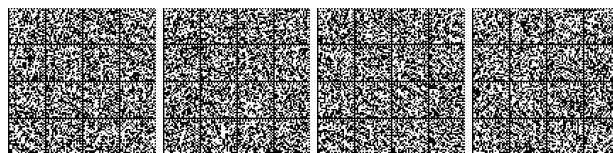
Sanacore	App.Sc.	Nicolò	Palermo	28/11/1978
Santarelli	Sig.	Gabriele	Osimo	19/05/1941
Santi	Sig.	Roberto	Firenze	26/09/1968
Santilli	Sig.	Simone	Roma	28/06/1984
Santinelli	Sig.	Riccardo	Perugia	02/12/1963
Saporetti	Sig.	Franco	Ravenna	09/07/1948
Sarale	Sig.	Livio Giovanni	Cuneo	13/09/1966
Savelli	App. Sc. Q.S.	Giancarlo	Pistoia	02/04/1967
Saviano	Mar. Capo Dott.	Pietro	Palermo	18/01/1984
Saviello	Mar. Ord. Dott.	Giovanni	Salerno	16/06/1982
Savo	Lgt. C. S.	Aniello	Roma	30/03/1971
Savona	Vice Brig.	Francesco Paolo	Milano	06/09/1980
Scaglione	Brig. Capo	Tindaro	Patti	06/09/1970
Scaietta	Rag.	Italo	Mantova	18/06/1960
Scalzini	Rag.	Monica	Tolentino	24/09/1974
Scappi	Sig.	Mentore	Suzzara	02/04/1928
Scarongella	App.Sc.	Francesco	Ruvo di Puglia	25/03/1980
Schembri	Sig.	Gian Paolo	Foligno	08/02/1935
Scialdone	Sig.	Andrea	Roma	11/12/1965
Scoppettuolo	Sig.	Mario	Grottaminarda	18/10/1950
Scotto	App. Sc. Q.S.	Mario	Napoli	02/08/1974
Sebastiani	Dott.	Giacomo	Rimini	01/06/1971
Senese	Dott.	Giuseppe	Roma	20/09/1970
Senese	Dott.	Sebastiano	Curinga	26/03/1953
Senn	Dott.	Michael Werner	Innsbruck	28/07/1971
Sergi	Lgt. C. S.	Mario Rocco	Gagliano del Capo	07/12/1965
Silecchia	Brig.	Savino	Bari	05/11/1969
Simoncelli	Sig.	Renato	Haine Saint Paul	10/01/1950
Simone	Sig.	Paolo	Polignano a Mare	15/08/1965
Sindaco	Lgt. C. S.	Luigi	Udine	27/11/1967
Sirianni	Dott.ssa	Maria Concetta Ermenegilda	Catanzaro	18/09/1963
Sirocchi	Sig.	Alberto	Parma	11/06/1946
Sisti	Mar. Magg.	Roberto	Premosello-Chiovenda	01/09/1976
Sordoni	Dott.ssa	Giorgia	Fossombrone	26/03/1972
Sorice	Magg.	Giovanni	Maratea	20/04/1972
Sorrenti	Prof.Dott.	Giovanni Trifone	Canosa di Puglia	16/11/1966
Sozzo	Sig.	Francesco	Campi Salentina	05/10/1984
Spaccavento	Sig.	Cosimo	Molfetta	30/01/1958
Spaccino	Mar. Magg.	Simone	Citta' della Pieve	27/06/1972
Spera	Dott.	Giampiero	Ariano Irpino	02/11/1974
Speziali	Sig.	Stefano	Mantova	05/04/1960
Spinardi	Sig.	Roberto	Torino	25/04/1958
Spinelli	Mar.	Francesco	Lussemburgo	15/01/1968
Sportoletti	Dott.	Paolo	Perugia	17/11/1977
Stagni	Dott.	Francesco	Bologna	27/06/1970
Stefani	M.llo Magg. Dott.	Alessandro	Roma	28/03/1975
Stella	Dott.	Ettore	Matera	20/02/1972

Stolfi	Sig.ra	Maila	Vernio	16/04/1958
Straniero	Dott.	Oscar	Roma	19/05/1960
Strano	Sig.	Rosario	Taranto	07/01/1960
Stufano	Dott.	Marco	Terlizzi	22/07/1987
Suelotto	Sig.ra	Laura	Bassano del Grappa	19/04/1963
Sultano	Sig.	Franco	Torino	16/02/1970
Suraci	Sig.	Francesco	Melito di Porto Salvo	18/05/1971
Surgo	2° Capo	Pietro	Taranto	21/06/1981
Surolli	Vice Brig.	Arnaldo	Napoli	04/09/1968
Sutera	Dott.	Antonino	Gangi	04/03/1969
Tacconi	Dott.	Luciano	Verona	02/03/1951
Tafuro	Dott.	Silverio	Saviano	21/03/1953
Talento	Dott.	Gianluigi	Alessandria	18/05/1969
Talesa	Dott.	Antonio	Catanzaro	30/10/1953
Taliano	Mar. Capo	Vincenzo	Tivoli	12/06/1984
Tangredi	Primo Lgt.	Antonio	Benevento	01/04/1966
Taretto	Geom.	Marco	Levice	21/06/1964
Tarì	Sig.	Antonio	Bari	11/08/1962
Tassi	Sig.	Pier Luigi	Bettola	12/06/1947
Tasso	Lgt.	Vladimiro	Novi Ligure	24/06/1969
Tateo	Dott.	Silvestro	Gioia del Colle	14/05/1974
Terrone	Cap. di Corv.	Antonio	Nocera Inferiore	29/05/1986
Terzi	Sig.	Luigi	Fontanellato	03/10/1946
Tessari	Ing.	Giuliano	Pavia	24/06/1945
Tesserini	Sig.	Lucio	Massa Martana	08/08/1958
Tiberio	Dott.ssa	Anna Lisa	Bussolengo	01/11/1966
Tierno	Mar. Magg. Dott.	Maurizio	Memmingen	13/06/1979
Tiso	Primo Lgt.	Francesco	Ariano Irpino	04/04/1973
Tognarini	Dott.ssa	Guendalina	Roma	07/07/1970
Tomassini	Ing.	Marco	Amelia	30/06/1976
Tombesi	Sig.	Marco	Corridonia	28/01/1962
Tomeo	Sig.	Luigi	Capriglia Irpina	28/12/1961
Tonelli	Geom.	Luigi	Castrezzato	27/11/1947
Tonon	Sig.ra	Manuela	Motta di Livenza	18/08/1967
Tornese	App.	Dario	Copertino	03/10/1984
Torsello	Sig.	Guglielmo	Casarano	27/12/1957
Tortorici	Vice Brig.	Giuseppe	Palermo	28/01/1967
Torzani	Col. t.ST Dott.	Luca	Roma	05/05/1973
Tosetto	Sig.	Roberto	Trebaseleghe	12/11/1961
Tosi	Dott.	Federico	Belforte del Chienti	17/02/1946
Tranchida	Dott.	Massimo	Catania	26/02/1973
Tranquilli	Sig.	Luca	Roma	18/02/1986
Trapani	Dott.	Martino	Erice	11/04/1981
Trapani	Primo Lgt.	Giovanni	Salerno	07/05/1966
Trapelli	Sig.	Maurizio	Langhirano	24/06/1947
Travali	Lgt. C. S.	Francesco	Aragona	06/09/1966
Tricarico	Dott.	Alfredo	Taranto	18/04/1959
Trimboli	Sig.	Massimo	Genova	18/12/1968

Trofa	Dott.ssa	Giuseppina	San Giorgio del Sannio	01/01/1957
Troiani	Sig.	Valentino	Albano Laziale	23/02/1981
Tropiano	Sig.	Martino	Monopoli	15/07/1956
Trotta	Sig.	Giuseppe	Dolo	15/01/1971
Truant	Primo Lgt.	Roberto	Imperia	01/11/1973
Truccone	Dott.	Giovanni	Vigone	24/07/1942
Tufarelli	Lgt. C.S. Dott.	Giuseppe	Taranto	31/08/1964
Turelli	Rag.	Giambattista	Sale Marasino	16/05/1958
Turicchia	Dott.	Umberto	Ravenna	02/05/1983
Turtora	Lgt. Dott.	Massimo	Rossano	30/10/1976
Ucini	Lgt. C.S.	Sergio Salvatore	Nardo'	23/10/1963
Ugolini	Brig. Capo	Roberto	Roma	11/10/1966
Ulisse	Sig.	Antonio	Trani	20/05/1937
Urquiola Hidalgo	Dott.ssa	Maria Patricia	Oviedo Asturias	22/04/1961
Vadrucci	Sig.	Mario Domenico	Nociglia	06/07/1956
Vagniluca	Sig.	Loris	Ginevra	09/08/1965
Valente	Mar.	Natale Patrizio	Gavirate	25/11/1964
Valeriani	Dott.	Massimo	Roma	30/08/1969
Vanoni	Geom.	Marco	Verona	21/03/1964
Vanore	Lgt. C.S. Dott.	Flavio	Caserta	11/06/1961
Varese	Dott.ssa	Paola	Novi Ligure	09/10/1961
Varletta	Lgt. C.S.	Angelo	Santa Maria Capua Vetere	13/10/1968
Vazzoler	Sig.	Narciso	Pordenone	27/09/1969
Veliani	Ten. Col.Dott.	Domenico	Roma	23/07/1973
Ventura	Sig.	Daniele	Palermo	21/08/1984
Venturelli	Sig.	Cesare	Alessandria d'Egitto	01/04/1947
Venturelli	Sig.	Emanuele	Faenza	01/10/1979
Venturi	Sig.	Sestilio	Terni	15/03/1957
Verardi	Dott.	Vincenzo	Gallipoli	13/03/1970
Verde	Dott.	Nicola	Cesa	06/11/1962
Vergati	Sig.	Massimo Filippo	Roma	18/02/1965
Vernocchi	Sig.	Michele	Ravenna	09/02/1989
Veronese	Ing.	Roberto	Legnago	22/10/1971
Veroni	Sig.	Augusto	Roma	03/06/1948
Vianello	Lgt. C.S.	Giorgio	Venezia	23/06/1964
Viarana	Sig.ra	Giuseppina Angela	Domodossola	03/02/1925
Vigliotti	Vice Brig.	Pasquale	Santa Maria a Vico	10/03/1973
Vignola	Sig.	Pietro	Ostuni	27/04/1973
Virno	Brig. Capo Q.S.	Massimo	Torre Annunziata	01/10/1965
Visani	Sig.	Arnaldo	Marradi	09/11/1951
Visonà	Dott.	Giuseppe	Montecchio Maggiore	16/07/1951
Vita	App.Sc.	Giuseppe	Brindisi	02/09/1983
Viti	Dott.	Francesco	Pietravairano	20/03/1963
Votta	Dott.	Marco	Ivrea	27/03/1968
Vulpiani	Sig.	Claudio	Marcetelli	09/08/1960
Zabotti	Dott.	Marco	Pieve di Soligo	02/10/1963
Zacà	Sig.	Andrea	Nardo'	02/11/1985

Zaffagnini	Ten. di Vasc. Dott.	Andrea	Bologna	05/08/1956
Zaino	Dott.ssa	Rossella	San Nicola Manfredi	26/02/1969
Zanatta	Sig.	Sergio	Treviso	15/10/1964
Zanchi	Dott.	Fabiano	Bergamo	02/09/1972
Zangiacomi	Sig.ra	Sandra	Verona	17/11/1963
Zangobbi	Prof.	Giovanni	Guidizzolo	22/01/1954
Zaramella	Serg. Magg. A. Dott.	Raffaele	Padova	19/04/1981
Zarola	Sig.	Giovanni	Varese	08/03/1975
Zenari	Dott.	Stefano	Verona	05/04/1970
Zicari	Sig.	Silvano	Svizzera	29/06/1962
Ziraldo	Sig.	Ido	Pozzuolo del Friuli	10/06/1946
Zol	Sig.	Raffaele	Zoppola	23/04/1950
Zonca	Sig.	Giuseppe	Calusco d'Adda	19/08/1943
Zorzettig	Sig.	Germano	Cividale del Friuli	28/11/1957
Zotti	Ing.	Luca	Benevento	22/04/1974

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

STRANIERI

(ART. 7)

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Grande Ufficiale

Fatih	Dott.	Birol	Ankara	22/03/1958

Commendatore

De Lauro	Dott.ssa	Rosa	New Haven - Connecticut	02/03/1943

Ufficiale

Carlier	Ing. Gen.	Thierry	Parigi	18/07/1965

Cavaliere

Chiu Tsang Hok Wan	Sig.ra	Alice	Guangdong	22/11/1944
Dang	Sig.	Khanh Linh	Hanoi	13/09/1983
Jovic	Dott.ssa	Tatjana	Novi Sad	16/10/1966
Nguyen	Sig.ra	Phuong Hoa	Hanoi	14/01/1979
Shingu	Sig.	Susumu	Osaka	13/07/1937
Telerman	Sig.	Jorge Alberto	Buenos Aires	29/11/1956
Tusiani	Dott.	Michael Dante	New York City, Ny	23/08/1948

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Commendatore

Bellettini	Dott.ssa	Francesca	Cesena	18/04/1970
Mainelli	Prof.	Michael Raymond	Seattle	19/12/1958
Sesia	Dott.	Davide	Abbiategrasso	11/09/1967

Ufficiale

Lo Bianco	Sig.	Louis Gaspard	Casablanca	10/11/1946

Cavaliere

Bogliolo	Dott.	Alessandro	Cuneo	14/04/1965
Grassellino	Prof.ssa	Anna	Erice	26/08/1981
Petrocelli	Dott.	Paolo	Roma	15/10/1984
Puliti	Dott.	Riccardo	Firenze	26/02/1962
Vanni D’Archirafi	Dott.	Francesco	Monaco Di Baviera	14/01/1960

MINISTERO DELL'INTERNO

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Grande Ufficiale

Corona	Dott.	Antonio	Roma	22/07/1956
Formicola	Dott.	Paolo	Roma	12/08/1963

Commendatore

Belfiore	Dott.	Carmine	Rossano	26/02/1961
Busacca	Dott.	Giovanni	Pesaro	15/11/1959
Cogode	Dott.ssa	Adriana Nicolina Rosaria	Genova	21/07/1958
Cupi	Dott.ssa	Alessandra	Roma	22/06/1966
Giuliano	Dott.	Alessandro	Messina	21/05/1967
Mastrofrancesco	Dott.ssa	Daniela	Roma	05/08/1960

Ufficiale

Battaglia	Dott.ssa	Maria Luisa	Palermo	27/10/1975
Cioccarelli	Sig.ra	Paola	Roma	14/04/1965
D'Alascio	Dott.	Edoardo	Salerno	09/04/1964
Famiglietti	Dott.	Francesco	Benevento	20/08/1967
La Marca	Dott.ssa	Anna	Reggio di Calabria	22/07/1977
Medici	Dott.ssa	Francesca	Salerno	03/04/1978
Parente	Dott.	Diego	Benevento	20/02/1965
Romano	Dott.ssa	Zaira	Napoli	11/12/1965
Sbordone	Dott.	Antonio	Napoli	21/12/1962

Cavaliere

Aldi	Sig.	Vincenzo	Arezzo	10/06/1963
Ambrosini	Dott.ssa	Caterina	Cesena	01/10/1965
Ambrosio	Dott.ssa	Chiara	Napoli	20/03/1966
Anzalone	Sig.	Alessandro	Roma	19/11/1970
Basile	Dott.	Angelo	Roma	30/10/1963
Bedetti	Dott.	Carlo	Roma	16/12/1967
Boniello	Dott.	Claudio	Roma	04/01/1963
Brucculeri	Sig.ra	Gaetana	Agrigento	17/12/1965
Calabrese	Dott.ssa	Raffaella	Giulianova	27/08/1973
Capriati	Sig.	Marcello	Bari	24/07/1963
Carbonara	Dott.	Giovanni	Benevento	15/05/1965
Cesarelli	Dott.	Fabio	Sperlonga	12/05/1968
Contadin	Sig.	Silvano	Este	07/09/1963
Corbo	Dott.ssa	Silvia	Velletri	05/12/1978
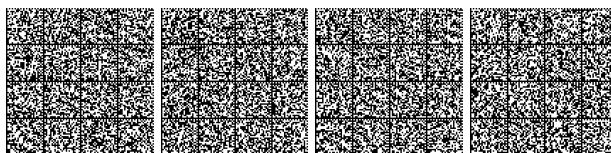
Curtale	Dott.	Andrea Vincenzo	Roma	16/03/1968
D'Andrea	Dott.ssa	Concettina	Penne	29/11/1964
Di Gianventura	Sig.	Andrea	Roma	15/06/1967
Di Iasio	Sig.	Antonio	Foggia	28/11/1963
Di Marco	Dott.	Antonio	Cefalu'	10/11/1969
Di Marco	Dott.	Sergio	L'Aquila	28/02/1966
Di Milla	Dott.	Mauro	Roma	18/04/1985
Fabozzi	Dott.	Michele	Roma	13/07/1975
Falzone	Dott.	Roberto	Roma	13/08/1961
Fantauzzo	Sig.	Giovanni	Palermo	19/10/1963
Gifuni	Dott.ssa	Anna Rita	Torino	25/03/1973
Guarino	Dott.	Gianpaolo	Cava de' Tirreni	28/04/1972
Iacomini	Dott.	Emilio	Tagliacozzo	04/06/1970
Infantino	Dott.	Vincenzo	Napoli	16/12/1986
Iorio	Dott.	Ercole	Roma	20/09/1966
Lassandro	Dott.ssa	Bianca	Napoli	02/10/1963
Lo Faro	Sig.	Antonino	Reggio di Calabria	23/01/1963
Lusuardi	Sig.	Fabrizio	Parma	19/08/1967
Moracci	Sig.	Antonino	Roma	08/04/1975
Muzi	Dott.ssa	Barbara	Roma	13/10/1970
Paragliola	Sig.	Giovanni	Napoli	09/10/1974
Parravano	Sig.	Lucio	Sora	17/08/1971
Perna	Dott.	Vincenzo	Priverno	01/07/1963
Petrelli	Dott.ssa	Graziana	Locorotondo	10/09/1984
Pica	Sig.ra	Sandra	Canzano	26/03/1970
Rissone	Dott.ssa	Vittoria	Roma	22/04/1963
Rocco	Dott.	Giuseppe	Napoli	11/08/1972
Saltini	Sig.	Carlo	Roma	27/02/1963
Scanavini	Dott.ssa	Cristiana	Roma	28/11/1966
Speciale	Sig.	Antonio	Bussolengo	19/02/1968
Spera	Dott.	Rocco Agostino	Roma	18/02/1967
Spinuso	Dott.ssa	Maria	Napoli	12/06/1963
Stella	Dott.ssa	Gerarda	Avellino	25/08/1969
Tabarro	Dott.ssa	Rosa	Napoli	29/07/1961
Tesei	Sig.	Emanuele	Roma	11/08/1982
Tetto	Sig.	Marcello	Reggio di Calabria	14/11/1973
Ursino	Dott.	Leonardo	Messina	08/07/1964
Zanni	Sig.ra	Monica	Bologna	05/02/1968

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Cavaliere

Abbondante	Dott.	Vincenzo	Napoli	24/01/1979

MINISTERO DELLA DIFESA

COLLOCATI A RIPOSO

(ART. 7)

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Commendatore

Longo	Primo Lgt.	Francesco	Roma	09/01/1964
Mauti	Sig.	Maurizio	Piglio	29/01/1959

Cavaliere

Maccioni	Primo Lgt.	Emanuele	Iglesias	20/02/1964

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Grande Ufficiale

Colagrande	Gen. S.A.	Aurelio	L'Aquila	08/10/1962
Diella	Gen. C.A.	Francesco	Bari	03/02/1962

Commendatore

Biavati	Gen. S.A.	Alberto	Imola	27/02/1964
Cerrina	Gen. D.	Carlo	Pieve di Cadore	29/08/1963
Gueglio	Amm. di Sq.	Andrea	Chiavari	25/08/1964
Iannucci	Gen. C.A.	Giovanni Maria	Varese	20/09/1964
Picca	Sig.	Giuseppe	Molfetta	14/05/1933
Spagnol	Gen. D.	Stefano	Rüti	22/03/1964

Ufficiale

Angius	Gen. D.	Roberto	Lecco	06/09/1967
Balestri	Gen. D.A.	Giovanni	Torino	04/12/1967
Cervellera	Dott.	Vito	Taranto	25/03/1965
Li Greci	Gen. Isp.Capo	Sergio Walter Maria	Caltanissetta	06/04/1961
Lustrino	Gen. B.	Ermanno	Perugia	11/10/1972
Paglialunga	Gen. D.	Fernando	Giurdignano	13/11/1967
Paris	Gen. B.	Andrea	Torino	10/04/1967
Piraino	Gen. B.	Nicola	Catanzaro	04/03/1962
Pomponio	Sig.	Nicola	Carinaro	12/04/1959
Rega	Ten. Gen.	Stefano	Santa Maria Capua Vetere	18/07/1961
Ribuffo	Amm. Div.	Pierpaolo	Livorno	01/01/1965
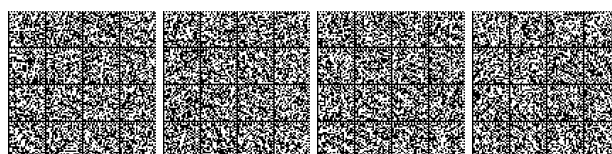
Risi	Gen. D.	Michele	Trieste	20/04/1965
Scafuri	Gen. B.	Giancarlo	Roma	02/08/1966
Scala	Gen. C.A.	Massimo	Valentano	31/07/1962
Semeraro	Dott.	Cosimo	Martina Franca	30/10/1961
Sodomaco	Contramm.	Alberto	Trieste	24/12/1969

Cavaliere

Alighieri	Contramm.	Pietro	Mogadiscio	18/03/1969
Arculeo	Ten. Col.	Marco	Palermo	27/11/1975
Arsuffi	Primo Lgt.	Fabio	Bergamo	30/01/1966
Aureli	Dott.ssa	Lucia	Tivoli	12/10/1973
Baldo	Lgt. C.S.	Paolo	Bassano del Grappa	16/06/1965
Barbagallo	Col.	Luigi	Napoli	28/12/1974
Barbato	Primo Lgt.	Vincenzo	Casoria	07/10/1967
Basta	Sig.	Alfonso	Taranto	09/12/1962
Bauco	Sig.	Antonio	Valmontone	06/09/1955
Benedetti	Sig.ra	Roberta	Roma	21/04/1964
Bianco	Dott.	Giuseppe	Napoli	21/07/1962
Biasin	Col.	Maurizio	La Spezia	12/11/1969
Bisbiglia	Ten. Col.	Luca	Formia	06/11/1975
Bizzari	Cap. di Corv.	Simona	La Spezia	07/07/1975
Borrelli	Gen. B.	Giorgio Maria	Reggio di Calabria	27/07/1963
Bortolin	Col.	Amedeo	Civitavecchia	17/07/1967
Brascia	Sig.	Francesco	Erice	29/10/1976
Buoncompagno	Magg.	Rossana	Foggia	01/05/1975
Busnelli	Sig.	Piergiorgio	Varese	15/09/1942
Buttigliero	Sig.	Mauro	Cavour	24/12/1967
Cameriere	Primo Lgt.	Enrico	Roma	21/02/1969
Carparelli	Col.	Alessio	Roma	15/05/1972
Carrara	Col.	Vittorio	Roma	07/04/1974
Carrisi	Col.	Marco	Torchiarolo	24/04/1967
Cesario	Col.	Michele	Bari	04/01 /1976
Cesaro	Col.	Daniele	Verona	27/03/1976
Chiacchio	Ten. Col.	Arcangelo	Castellammare di Stabia	07/10/1978
Chiara	Primo Mar.	Marcello	Messina	16/03/1976
Cianciolo	Col.	Gianmaria	Pordenone	15/12/1964
Cieri	Col.	Ugo	Vasto	05/02/1965
Citarella	Primo Lgt.	Gaetano	Bari	10/02/1966
Ciuffreda	Col.	Michele	San Giovanni Rotondo	11/07/1970
Conserva	Col.	Vito	Grottaglie	04/04/1976
Corigliano	Primo Lgt.	Gianfranco	Pesaro	18/11/1973
D'Antoni	Primo Lgt.	Girolamo	Palermo	31/07/1965
De Crescenzo	Gen. B.	Marco	Rimini	13/12/1970
Degortes	Col.	Alessio Gabriele	Olbia	24/03/1970
Del Favero	Gen. B.	Franco	Pieve di Cadore	12/11/1972
Della Corte	Dott.	Marco	Mirandola	18/11/1974
Dellai	Sig.	Giuseppe	Pergine Valsugana	17/12/1939

Dell'Anna	Lgt. C. S.	Luigi Donato	San Donato di Lecce	27/06/1966
Del Vecchio	Gen. B.A.	Roberto	Roma	26/12/1973
Del Vecchio	Graduato Aiutante	Nicola Herbi	Baruta	31/01/1976
De Maria	Lgt. C. S.	Francesco	Acerra	28/04/1965
De Santis	Dott.	Luca	Alatri	23/12/1970
De Santis	Lgt. C. S.	Antonio	Latina	13/06/1964
Di Carlo	Lgt. C. S.	Giuseppe	Viterbo	04/03/1964
Di Leone	Magg. Gen.	Claudio	Napoli	07/07/1961
Di Loreto	Col.	Gianmarco	Roma	18/11/1978
Dimaggio	Sig.	Giovanni	Taranto	01/01/1959
Eramo	Col.	Antonio	Gioia del Colle	09/10/1969
Esposito	Lgt. C. S.	Giuseppe	Avellino	04/04/1966
Fagiolo	Col.	Marco	Roma	27/01/1968
Fareri	Cap. di Vasc.	Maurizio	Catania	03/05/1963
Feola	Dott.ssa	Annamaria	Caserta	18/12/1975
Fichera	Lgt. C. S.	Giovanni Pio	Santa Venerina	09/04/1966
Fiorino	Primo Lgt.	Daniele	Reggio di Calabria	26/09/1965
Fontana	Gen. B.	Enrico	Cividale del Friuli	18/08/1971
Fornas	Lgt. C. S.	Edoardo Giovanni	Torino	13/09/1966
Galliussi	Contramm.	Mauro	Latisana	27/07/1969
Garofalo	Primo Lgt.	Vincenzo	Napoli	26/06/1970
Gatto	Col.	Simone	Nardo'	28/10/1973
Germanò	Sig.	Giuseppe	Reggio di Calabria	04/05/1959
Grassano	Gen. B.	Alessandro	Alessandria	21/11/1970
Iacomino	Dott.ssa	Emma	Napoli	11/08/1973
Lago	Lgt. C. S.	Renato	Treviso	17/06/1964
Loi	Cap. di Vasc.	Maurizio	Torino	05/07/1967
Losavio	Col.	Michele	Bolzano	23/09/1969
Lovallo	Dott.ssa	Sabrina	Roma	29/06/1968
Lunetta	Ten. Col.	Andrea Mario	Milano	03/05/1966
Lungarini	Sig.ra	Oriana	Bolzano	14/01/1962
Lupi	Primo Lgt.	Davide	Roma	20/08/1970
Macchia	Dott.ssa	Beatrice	Roma	06/08/1968
Maghelli	Cap. di Freg.	Enrico Bruno	Brindisi	24/03/1969
Manolli	Col.	Maurizio	Gallipoli	03/05/1971
Mappini	Dott.ssa	Patrizia	Roma	18/04/1965
Marchiggiano	Primo Lgt.	Antonio	Trapani	16/04/1964
Marchiò	Contramm.	Riccardo	Barga	01/12/1970
Maresca	Lgt. C. S.	Giuseppe	Forio	30/03/1966
Marigliano	Lgt. C. S.	Agostino	Napoli	12/03/1964
Marradi	Col.	Andrea	Roma	03/10/1967
Martini	Dott.ssa	Paola	Perugia	13/08/1973
Martorana	Primo Lgt.	Antonino	Palermo	29/10/1965
Martucci	Col.	Domenico	Bolognetta	12/12/1964
Marzio	Col.	Filippo	Gemona del Friuli	25/01/1966
Marzotta	Sig.	Donato	San Cassiano	01/11/1963
Mascoli	Col.	Domenico	Corato	06/08/1971
Masi	Ten. Col.	Alessandro	Siegen	11/07/1970
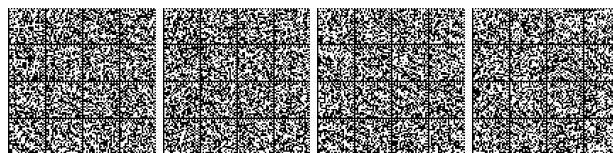
Mastroberti	Col.	Marco	Napoli	11/05/1973
Mastronardi	Lgt. C.S.	Vincenzo	Stoccarda	05/03/1964
Matano	Col.	Antonello	Napoli	16/08/1973
Matarese	Lgt. C.S.	Aniello	Castellammare di Stabia	24/07/1966
Mattei	Primo Lgt.	Paolo	Olevano Romano	20/11/1967
Mazzarese	Lgt. C.S.	Giuseppe	Vallelunga Pratameno	04/02/1966
Mileto	Dott.ssa	Maria	Polistena	05/11/1962
Mina	Cap. di Vasc.	Domenico	Torino	09/04/1965
Minutoli	Primo Lgt.	Sergio	Messina	08/01/1965
Miorotti	Dott.	Stefano	Genova	02/03/1975
Moioli	Col.	Efrem	Bergamo	27/06/1969
Monfredo	Lgt. C.S.	Marco	Gemona del Friuli	27/02/1965
Mongillo	Gen. B.	Massimiliano	La Spezia	18/11/1970
Monti	Col.	Filippo	Roma	01/03/1972
Morea	Cap. di Vasc.	Emanuele	Taranto	18/06/1978
Napoli	Ten. Col.	Carmine Stefano	Viterbo	28/01/1964
Nardone	Cap. di Vasc.	Gianpaolo	Taranto	19/10/1974
Nichele	Sig.	Gian Paolo	Imperia	26/04/1964
Nicolò	Lgt. C.S.	Santino	Roma	18/06/1965
Oriolo	Sig.ra	Franca Maria	Rocca Imperiale	29/01/1961
Pacini	Cap. di Vasc.	Vladimiro	Roma	24/06/1963
Palla	Dott.	Maurizio	Genova	15/08/1963
Papiri	Col.	Paolo	Roma	30/06/1971
Pastore	Lgt. C.S.	Daniel Calogero	Metz	20/02/1966
Pellegrino	Col.	Antonio	Maddaloni	08/08/1966
Pepe	Dott.ssa	Leonarda	Padova	20/09/1966
Perini	Sig.	Antonio	Valstrona	06/12/1942
Perra	Sig.	Giovanni	Quartu Sant'Elena	09/08/1959
Perrone	Col.	Nicola	Corato	10/07/1967
Perrone	Sig.	Angelo	Taranto	26/01 /1969
Persicone	Lgt. C.S.	Franco	Lenola	10/03/1965
Perticari	Cap. di Freg.	Placido	Agrigento	09/04/1968
Pitocchi	Lgt. C.S.	Andrea	Casale Monferrato	03/04/1964
Porta	Cap. di Freg.	Giuseppe	Bari	17/06/1973
Quarello	Lgt. C.S.	Francesco	Castellammare di Stabia	04/01/1966
Ragnoli Vittori	Sig.ra	Marisa	Brescia	01/05/1948
Raucci	Dott.ssa	Elisabetta	Roma	10/11/1964
Recine	Lgt. C.S.	Alberto	Roma	12/01/1967
Ria	Sig.	Giuseppe	Collepasso	26/07/1950
Rosella	Dott.ssa	Antonella	Napoli	11/09/1971
Rossitto	Cap. di Vasc.	Sebastiano	La Spezia	20/01/1976
Russo	Capo 2^Cl.	Pasqualino	Castellaneta	19/11/1974
Sabato	Col.	Nello	Salerno	13/09/1970
Salute	Lgt. C.S.	Marcello Pantaleone	Torrevecchia Teatina	27/07/1967
Schiariti	Gen. B.	Giuseppe	Roma	15/05/1972
Schiattoni	Col.	Marco	Padova	20/08/1973
Silvestri	Primo Graduato	Giuseppe	Caserta	07/07/1982

Spina	Cap. di Vasc.	Paolo	La Spezia	24/10/1969
Sprizzi	Col.	Alberto	Palmi	25/04/1969
Squeo	Cap. di Vasc.	Antonio	Bari	12/08/1967
Tamorri	Sig.	Massimo	Roma	25/02/1943
Tartaglia	Graduato Aiutante	Nicola	Mondragone	23/09/1979
Torti	Col.	Igor	Roma	06/01/1973
Valentini	Lgt.	Vito Lorenzo	Putignano	15/05/1971
Vella	Col.	Renato	Caltagirone	03/11/1964
Vero	Ten. Col.	Nicola	Catanzaro	17/07/1973
Vignola	Cap. di Vasc.	Enrico	Pescara	16/06/1975
Viotti	Sig.	Aldo	Genova	06/01/1956
Vivarelli	Cap. di Freg.	Roberto	Pistoia	17/06/1967
Volpe	Primo Lgt.	Angelo	Mannedorf	26/12/1968
Zamponi	Col.	Roberto	Recanati	08/01/1969
Zoppardo	Primo Lgt.	Alfonso	Palermo	29/05/1967

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Grande Ufficiale

Manna	Gen. D.	Roberto	Mondragone	11/10/1966

Commendatore

Capuano	Dott.	Raffaele	Roma	18/08/1962
Carbone	Avv.	Vincenzo	Palma Campania	16/07/1963
Damiotti	Dott.ssa	Antonella	Roma	22/06/1959
Fontanesi	Rag.	Cosetta	Reggio nell'Emilia	24/04/1964
La Malfa	Gen. D.	Mariano	Anacapri	06/11/1968
Ottavi	Lgt. C. S.	Francesco	Roma	17/12/1966
Scazzeri	Gen. B.	Gaetano	Brindisi	28/11/1963

Ufficiale

Arbore	Gen. D.	Giuseppe	Torino	24/07/1967
Barbieri Hermitte	Dott.	Riccardo	Roma	25/04/1958
Belardo	Mar. Capo	Salvatore	Orta di Atella	11/01/1973
Bellachioma	Lgt.	Fernando	Viterbo	05/03/1969
Cantisani	Ing.	Giovanni Battista	Salerno	18/06/1968
Cornelli	Dott.	Federico	Tripoli	13/05/1968
Di Geronimo	Dott.	Antonino	Caltanissetta	28/09/1959
Di Lascio	Dott.	Nicola	Cosenza	14/07/1979
Failla	Gen. D.	Gabriele	Svizzera	25/03/1965
Filiani	Dott.	Federico	Atri	05/05/1966
Fiorini	Lgt. C. S.	Francesco	Genova	20/01/1976
Pallotta	Sig.ra	Tiziana	Roma	12/12/1958
Spilotro	Dott.ssa	Lucia	Conversano	22/02/1973

Cavaliere

Adorno	Dott.ssa	Adriana	Noto	21/06/1958
Almi	Dott.	Gianluca	Roma	03/10/1971
Baldesi	Dott.	Marco	Arezzo	18/08/1966
Balistreri	Dott.ssa	Vincenza	Palermo	02/01/1960
Bartolomucci	Dott.	Lawrence	Roma	13/11/1985
Bellomo	Dott.	Valter	Roma	10/11/1962
Benassi	Gen. B.	Massimo	La Spezia	07/10/1968
Bizzotti	Sig.ra	Barbara	Roma	23/11/1967
Bove	Sig.	Andrea	Roma	02/12/1976
Brocceri	Dott.	Fabio	Santo Stefano Quisquina	29/01/1986
Camarda	Dott.	Nicolò	Alcamo	03/03/1970
Caponiti	Dott.ssa	Sara	Roma	26/04/1960
Ciaccio	Sig.ra	Patrizia	Roma	11/07/1958
Cittadini	Sig.ra	Enrica	Roma	04/06/1961
Combattelli	Dott.ssa Ing.	Cristina	Roma	20/09/1978
Cristallo	Dott.	Sergio	Avellino	09/11/1973
D'Agostino	Mar. Capo	Sergio	Benevento	22/04/1986
D'Alessandro	Lgt. C.S.	Mariano	Palermo	06/10/1963
De Gasperi	Dott.ssa	Chiara	Milano	14/07/1968
De Robbio	Lgt. C.S.	Egidio	Teano	24/12/1963
De Sanctis	Sig.	Mauro	Roma	04/05/1957
Di Filippo	Dott.	Angelino	Siano	26/11/1976
Di Giulio	Lgt. C.S.	Secondo	Alfedena	20/07/1963
Di Lembo	Dott.	Marco	Roma	22/11/1976
Di Marzo	Cap.	Giuseppe	Roma	14/09/1973
Di Pippo	Gen. B.	Giuseppe	Sessa Aurunca	22/09/1961
Falco	Mar. Capo	Michele	Villaricca	02/02/1989
Faraldi	Dott.ssa	Isabella	Tropea	17/08/1968
Ferrari	Dott.ssa	Katia	Rovereto	05/01/1970
Fiorentini	Dott.ssa	Maria Cristina	Roma	08/09/1961
Fiorillo	Dott.ssa	Carola	Roma	16/08/1967
Fiumara	Lgt. C.S.	Michele	Formia	21/10/1964
Galletto	Ten. Col.	Armando	Minturno	14/04/1974
Giampieri	Dott.	Marco	Roma	24/02/1970
Giovannelli	Sig.ra	Elena	Verona	07/04/1966
Guido	Sig.ra	Stefania	Roma	14/04/1962
Guzzoni	Sig.ra	Francesca	Cremona	16/07/1959
Iandimarino	Dott.	Luca	Bergamo	29/08/1973
Iarossi	Dott.ssa	Elisa	Roma	07/12/1964
Isolabella	Dott.	Guido	Novi Ligure	05/04/1962
Lavino	Lgt. C.S.	Pasquale	Caserta	09/06/1959
Lazzarotto	Lgt. C.S.	Corrado	Bassano del Grappa	31/10/1963
Lippa	Dott.ssa	Angela	Roma	29/08/1971
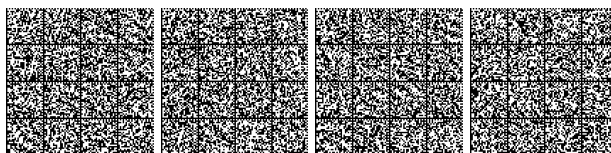
Lo Muscio	Sig.	Alessandro	Roma	12/03/1968
Lucari	Dott.	Marco	Roma	26/01/1976
Luisi	Dott.ssa	Stefania	Campobasso	15/05/1966
Lupo	Dott.	Muurizio	Roma	10/05/1972
Mangano	Lgt. C. S.	Angelo Giuseppe	Catania	19/03/1962
Mangarelli	Sig.	Giovanni	Napoli	11/11/1969
Marcoccia	Dott.	Giuseppe	Roma	31/08/1968
Marmorale	Magg.	Eugenio	Benevento	27/10/1986
Marra	Ten. Col.	Giuseppe	Isola del Liri	07/11/1973
Mazza	Dott.	Franco	Roma	23/01/1969
Molitierno	Lgt. C. S.	Antonio	Napoli	06/06/1970
Morisi	Dott.ssa	Silvia	Mantova	23/09/1965
Nardella	Dott.	Nazario	Napoli	16/12/1982
Nicolì	Mar.	Liberato	Tricase	11/12/1973
Nucida	Ing.Dott.	Andrea	Nardo'	05/12/1977
Pascale	Sig.	Giuseppe	Bari	13/04/1959
Pasquino	Lgt. C. S.	Giorgio	Guardavalle	01/01/1959
Passaro	Sig.ra	Paola	San Remo	18/03/1967
Pavanello	Sig.ra	Ivonne	Torino	31/05/1973
Pecoraro	Gen. B.	Luciano	Roma	18/12/1966
Pietroburgo	Dott.	Massimo	Messina	20/10/1969
Pinzarrone	Dott.	Massimo	Agrigento	26/10/1959
Pondrelli	Sig.	Roberto	Bologna	03/10/1963
Proietti	Dott.	Mirco	Terni	31/07/1980
Raiola	Rag.	Aida	Torre Annunziata	18/05/1963
Raviola	Sig.	Mario	Asti	30/07/1959
Restante	App. Sc. Q.S.	Emanuele	Tivoli	07/07/1973
Sandri	Dott.ssa	Nicole	Verona	10/05/1986
Sanin	Dott.	Egon	Bolzano	22/07/1958
Senatore	Dott.	Marco	Genova	13/12/1975
Sgarito	Dott.ssa	Venere	Favara	07/01/1969
Silvestri	Sig.	Claudio	Roma	25/08/1961
Stabile	Sig.ra	Francesca	Castelgrande	15/12/1963
Sverzut	Lgt.	Igor	Palmanova	20/12/1973
Vita	Mar. Ord.	Antonino	Messina	08/05/1971

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Commendatore

Gnocchini	Sig.	Enrico	Roma	10/08/1960
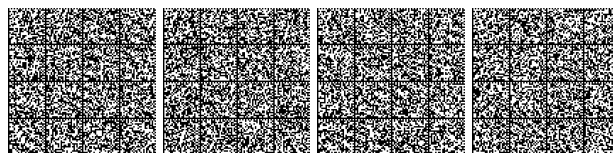
Ufficiale

Ranieri	Dott.ssa	Isabella	Mola di Bari	02/06/1962

Cavaliere

Cecconi	Brig. Capo	Fabrizio	Roma	09/12/1967
Consales	Sig.	Ottavio	Roma	10/06/1972
Di Simone	Dott.	Bruno	Penne	06/02/1966
Mascia	Dott.	Michele	San Giovanni Rotondo	07/09/1958
Minervini	Sig.	Corrado	Molfetta	11/07/1963
Monopoli	Dott.	Mario	Ostuni	13/04/1961
Proto	Primo Lgt.	Nello	Casale Monferrato	11/01/1973
Stoppelli	Sig.ra	Maria Carmela	Potenza	20/03/1969
Susca	Dott.	Gianfrancesco	Bari	08/11/1964
Zito	Brig. Capo	Alfonso	Palermo	22/02/1971

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Grande Ufficiale

Grasso	Avv.	Paolo	Messina	25/05/1968

Commendatore

D'Alessio	Dott.	Piero	Roma	22/08/1965
Isidori	Amm. Isp.	Roberto	Roma	10/01/1965

Ufficiale

Danieli	Cap. di Freg.	Pierpaolo	Galatina	08/12/1981
Di Cesare	Dott.ssa	Maria Grazia	Roma	29/07/1968
Duca	Sig.ra	Alba	Roma	28/04/1960
Gionfriddo	Cap. di Vasc.	Marco	Torino	06/05/1965

Cavaliere

Avagnina	Arch.	Mario	Torino	27/12/1953
Bottarel	Cap. di Vasc.	Alberto	Genova	23/05/1967
Forte	Primo Lgt. Np	Eugenio	Roma	26/09/1964
Gallo	Dott.	Pietro Antonio	Castellaneta	13/06/1960
Giambruno	Arch.	Maria	Palermo	15/02/1982
Lombardi	Cap. di Freg.	Emanuele	Genova	14/10/1970
Marini	Dott.ssa	Paola	Roma	27/10/1960
Marone	Avv.	Michele	Lanciano	17/05/1965
Panecaldo	Ing.	Marco	Palmi	23/09/1958
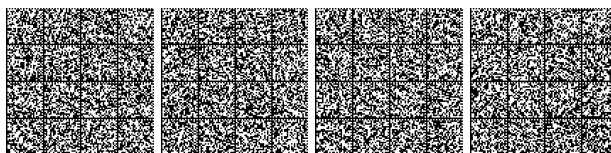
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Cavaliere

Coppola	Dott.	Vincenzo	Nocera Inferiore	27/05/1987
Tarantino	Arch.	Giuseppe	Rossano	04/07/1968

MINISTERO DELLA CULTURA

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Commendatore

Lepre	Dott.	Giovanni	Napoli	26/07/1948

Cavaliere

Brugnoni	Dott.	Giorgio Carlo	Milano	08/06/1986
Osanna	Prof.	Massimo	Venosa	24/05/1963

MINISTERO DEL TURISMO

NORMALI

Con decreti in data 02 Giugno 2024

Ufficiale

Vito	M.llo Capo	Gaetano	Capua	07/07/1973

Cavaliere

Ciani	Dott.ssa	Maria	Manfredonia	24/02/1971
Cisaria	Dott.	Fabio Giuseppe	Roma	20/04/1966
Tranchino	Dott.ssa	Giuliana	Roma	18/07/1966
Tripi	Avv.	Emanuela	Catania	12/02/1977
Verrico	Cons.	Alessandro	Roma	23/09/1979

24A05437
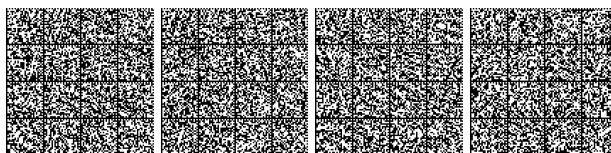
Comunicato di rettifica relativo alle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Con riferimento agli elenchi degli insigniti con decreto di concessione 2 giugno 2023, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 171 del 24 luglio 2023, concessione 27 dicembre 2023, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 83 del 9 aprile 2024 Supplemento ordinario n. 14, si evidenziano di seguito le modifiche apportate:

ELENCO RETTIFICHE:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Adabbo Lgt.C.S. Stefano	Gioia del Colle	26/07/1968
a	Addabbo Lgt.C.S. Stefano	Gioia del Colle	26/07/1968

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Chiarello Dott. Biagio	Napoli	03/10/1974
a	Chiariello Dott. Biagio	Napoli	03/10/1974

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Grasso Ten.Col. Paolo	Foggia	09/01/1968
a	Grasso Ten.Col. Francesco Paolo	Foggia	09/01/1968

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Mattana Dott. Corrado	Massa	04/01/1964
a	Mattana Dott. Corrado	Biella	04/01/1964

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Stagnoli Dott. Giovanni	Salerno	03/08/1975
a	Staglioli Dott. Giovanni	Salerno	03/08/1975

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Unfer Sig. Mario	Udine	30/05/1959
a	Unfer Sig. Mauro	Udine	30/05/1959

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Viscovo Brig. Edoardo	Cercola	13/11/1970
a	Viscovo Brig. Eduardo	Cercola	13/11/1970

Ministero della Difesa

da	Caruso Gen. B. Antonio	Roma	17/05/1973
a	Caruso Gen. B.A. Antonio	Roma	17/05/1973

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Ballestra Ing. Gino Michele	Mombercelli	11/04/1947
a	Ballestra Geom. Gino Michele	Mombercelli	11/04/1947

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	De Falco Sig. Ernesto	Lauro	02/06/1956
a	de Falco Sig. Ernesto	Lauro	02/06/1956

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Nacca Col. Dott. Stanislao	S. Maria Capua Vetere	01/03/1970
a	Nacca Col. Dott. Stanislao	S. Maria Capua Vetere	01/04/1970
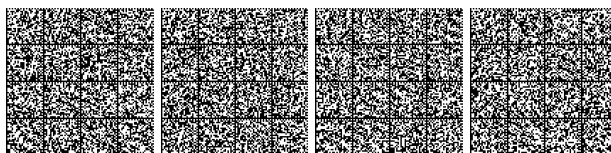
Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Panteca di Paola Sig. Francesco	Oria	12/04/1959
a	Panteca Sig. Francesco di Paola	Oria	12/04/1959

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Pecnik Dott.ssa Sonja	Croazia	16/10/1963
a	Pecnik Dott.ssa Sanja	Croazia	16/10/1963

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Perfido V.Brig. Domenico	Putignano	19/01/1972
a	Perfido Brig. Domenico	Putignano	19/01/1972

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Salviati Tanagro Ten.Col.Dott. Luigi	Mercato S. Severino	26/03/1963
a	Salvati Tanagro Ten.Col.Dott. Luigi	Mercato S. Severino	26/03/1963

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Saponara Cap. Corv. Dott. Riccardo	Crema	23/02/1968
a	Saponara Cap. Corv. Dott. Riccardo	Catania	23/02/1968

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Scarangela Sig. Rocco	Matera	16/06/1966
a	Scarangella Sig. Rocco	Matera	16/06/1966

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Serra Sig. Stefano	Firenze	07/07/1967
a	Serra Dott. Stefano	Firenze	07/07/1967

Ministero dell'Interno

da	Capolongo Dott.ssa Emilia Feliciana	Valenzano	12/07/1960
a	Capolongo Dott.ssa Emilia Felicita	Valenzano	12/07/1960

Ministero dell'Istruzione e del Merito

da	Di Palma Dott. Eupremio Bruno	Fragagnano	02/09/1970
a	Eupremio Di Palma Dott. Bruno	Fragagnano	02/09/1970

24A05438

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-245) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
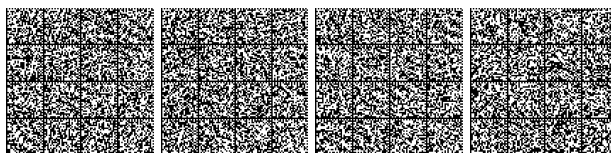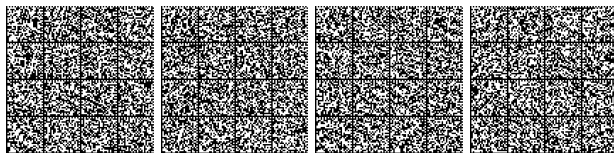
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
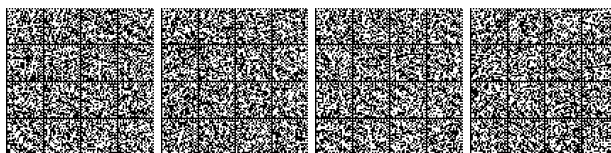
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

<u>**CANONE DI ABBONAMENTO**</u>

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u>			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u>			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C